



GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL BACINO TERRITORIALE DI PARMA

(Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Polesine – Zibello, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi)

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

C.I.G.: 72029985FC

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 1 - Definizioni.....	7
Art. 2 - Oggetto	11
Art. 3 - Competenze dell’Agenzia	13
Art. 4 - Durata	13
Art. 5 - Natura del Contratto e rischio del Gestore	14
Art. 6 - Obblighi e responsabilità del Gestore	14
Art. 7 - Pianificazione amministrativa e Piano annuale delle attività.....	15
Art. 8 - Corrispettivo del Gestore.....	15
Art. 9 - Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento	17
Art. 10 - Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati	18
Art. 11 - Modalità di determinazione della tariffa e di pagamento del corrispettivo del Gestore	19
Art. 12 - Imposte, tasse, canoni.....	20
CAPO II - BENI STRUMENTALI, BANCHE DATI E PERSONALE	20
Art. 13 - Dotazione patrimoniale del Gestore	20
Art. 14 - Beni strumentali esistenti al momento dell’affidamento.....	21
Art. 15 - Trasferimento dei beni strumentali dal precedente gestore.....	22
Art. 16 - Presa in carico dei beni strumentali al momento del subentro	22
Art. 17 - Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l’affidamento.....	22
Art. 18 - Cessazione della strumentalità dei beni.....	23
Art. 19 - Inventari dei beni.....	24
Art. 20 - Banca dati degli utenti serviti	24
Art. 21 - Gestione dei beni utilizzati per l’espletamento del servizio.....	25
Art. 22 - Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza o cessazione dell’affidamento	25
Art. 23 - Canoni a carico del Gestore.....	26
Art. 24 - Clausola di sostituzione.....	27
Art. 25 - Trasferimento di personale e clausola sociale	27
Art. 26 - Rapporto di lavoro del personale.....	27
Art. 27 - Attività delle organizzazioni di volontariato	28

Art. 28 - Diritti ed obblighi del Concessionario alla scadenza dell'affidamento.....	28
CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO.....	29
Art. 29 - Raccolta differenziata.....	29
Art. 30 - Commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI.....	29
Art. 31 - Commercializzazione dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006	30
Art. 32 - Raccolta e avvio allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati.....	30
Art. 33 - Gestione post operativa delle discariche	31
Art. 34 - Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi	31
Art. 35 - Divieto di subconcessione	31
Art. 36 - Affidamento in subappalto a terzi di attività operative	32
Art. 37 - Poteri e funzioni di indirizzo dell'Agenzia	33
CAPO IV - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE.....	33
Art. 38 - Verifica dell'ammissibilità di modifiche al Contratto.....	33
Art. 39 - Adeguamento del corrispettivo e dei prezzi offerti	33
Art. 40 - Modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie, ovvero derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alle Parti	34
Art. 41 - Divieto per il Gestore di disporre modifiche.....	34
Art. 42 - Modifiche richieste dall'Agenzia	34
Art. 43 - Variazione del corrispettivo a seguito delle modifiche previste agli articoli 40 e 42	35
CAPO V - CONTROLLO E MONITORAGGIO.....	37
Art. 44 - Poteri di controllo e compiti del Direttore dell'esecuzione.....	37
Art. 45 - Sistema informativo duale.....	37
Art. 46 - Carta dei servizi.....	37
Art. 47 - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	38
Art. 48 - Certificazione di Qualità	38
Art. 49 - Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali.....	38
Art. 50 - Certificazione del bilancio.....	39
CAPO VI - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE, RECESSO, RISOLUZIONE E DECADENZA ...	39
Art. 51 - Società di gestione.....	39
Art. 52 - Modificazioni soggettive	39
Art. 53 - Contestazione degli inadempimenti del Gestore e risoluzione del Contratto	40
Art. 54 - Decadenza della concessione	41
Art. 55 - Tutela della continuità del servizio	42

CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO	42
Art. 56 - Cauzione definitiva.....	42
Art. 57 - Coperture assicurative	43
Art. 58 - Penali e decurtazioni per mancata esecuzione del servizio	44
Art. 59 - Foro competente	45
Art. 60 - Allegati	45
ALLEGATO A: Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale	47
ALLEGATO B: Elenco dei prezzi unitari	49
ALLEGATO C: Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati	55
ALLEGATO D: Regolazione economica dei ricavi per la commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui all'Art 10, comma 1, lett. a)	61
ALLEGATO E: Regolazione economica dei costi per il recupero/smaltimento dei rifiuti differenziati di cui all'Art 10, comma 1, lett. b) e c)	69
ALLEGATO F: Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base.....	72
ALLEGATO G: Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. a)	84
ALLEGATO H: Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. b)	85
ALLEGATO I: Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. c).....	86
ALLEGATO J: Penali.....	87
ALLEGATO K: Piano Economico Industriale (PEI)	97

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede di ATERSIR, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i per i Servizi Idrici e Rifiuti, in _____;

tra

1) ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito "ATERSIR"), in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore* _____;

e

2) _____, Operatore economico risultato aggiudicatario, in persona del legale rappresentante, con Sede in _____, presso la quale elegge domicilio ai fini del presente Contratto;

di seguito congiuntamente individuate anche come "le parti",

PREMESSO

Vista la Parte IV, Capo III, del D.Lgs. n. 152/2006 e, in particolare, il relativo art. 203, comma 2, che fissa in quindici anni la durata minima degli affidamenti in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 3-*bis* (organizzazione territoriale) del D.L. 138/2011, come successivamente modificato;
Vista la L.R. n. 25/1999 della Regione Emilia-Romagna, recante "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", come successivamente modificata;

Vista la L.R. n. 23/2011 della Regione Emilia Romagna, recante "*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*", con cui è stata istituita, a seguito della soppressione delle ATO, la nuova Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, ATERSIR;

Visto, in particolare, l'art. 4 della cit. L.R. n. 23/2011, che affida ad ATERSIR tutte le funzioni relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani già esercitate in precedenza dalle Autorità d'Ambito, ivi comprese l'adozione delle necessarie misure di regolazione, l'individuazione delle modalità di affidamento dei servizi e la definizione dei rapporti con i gestori, anche per quanto concerne la relativa modifica o cessazione;

Visto l'art. 25, comma 4, del D.L. 1/2012 secondo cui "*Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di*

gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.”

Vista la l. r. n. 16/2015, recante “*Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla L.R. n. 31/1996*”;

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con delibera di Assemblea Regionale n. 67/2016;

Vista la delibera n. 9/2014 del Consiglio Locale di Parma, relativa alla individuazione del bacino di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Viste la delibera n. 5/2015 del Consiglio Locale di Parma avente ad oggetto l’individuazione della gara quale modalità di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Vista la delibera 22/2015 del Consiglio d’Ambito di approvazione del Piano d’ambito di Parma;

Viste la determinazione dirigenziale n. 37 del 26/02/2016 di definizione del valore di subentro;

Vista la delibera nr. 62 del 13 settembre 2017 del Consiglio d’Ambito di approvazione degli atti di gara;

Vista la delibera nr. 68 del 27 settembre 2017 del Consiglio d’Ambito di modifica degli atti di gara come approvati nella delibera nr. 62 del 13 settembre 2017;

TUTTO CIÒ PREMESSO

unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Contratto di servizio e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nel Disciplinare Tecnico allegato al presente Contratto, anche ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 152/2006, si intende per:

- 1) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- 2) “recupero”: qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione;
- 3) “riciclaggio” o “riciclo”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- 4) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi;
- 5) “rifiuti differenziati”: rifiuti separati in funzione delle relative tipologia e natura risultanti dalla raccolta differenziata (frazione umida/organica, carta e cartone, plastica e plastica/barattolame, vetro, etc.);
- 6) “rifiuti indifferenziati”: rifiuti non oggetto di raccolta differenziata, cioè non separati per tipologia e natura;
- 7) “rifiuti urbani”:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

8) “rifiuti assimilati ai rifiuti urbani”: i rifiuti individuati alla lettera b) del punto precedente.

9) “avvio a recupero”: operazioni e trattamenti preliminari al riciclo;

10) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;

11) “prevenzione”: le operazioni di cui all’art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ovvero misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:

- a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; oppure
- c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

12) “riutilizzo”: le operazioni di cui all’art. 183, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ovvero qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

13) “preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di cui all’art. 183, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ovvero le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

14) “commercializzazione”: il complesso di attività amministrative e commerciali volte a collocare presso impianti/operatori economici, alle migliori condizioni economiche, le frazioni di rifiuti provenienti da raccolte differenziate;

15) “bacino territoriale”: l’ambito geografico di riferimento per l’erogazione del servizio comprendente i Comuni ricompresi nella Provincia di Parma ad eccezione del Comune di Fidenza, come di seguito elencati: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Polesine – Zibello, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Valmazzola, Varano de’ Melegari, Varsi; nei primi ventiquattro mesi di affidamento il bacino territoriale come sopra descritto non ricomprenderà i Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto e Bore;

16) “Contraente” o “Concessionario” o “Gestore del servizio” o “Gestore”: l’Operatore economico incaricato da ATERSIR della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al presente Contratto;

17) “Amministrazione aggiudicatrice”, “Agenzia” o “Concedente”: l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR, istituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 23/2011, che svolge le funzioni di regolazione pubblica, affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per conto dei Comuni ricompresi nell’ambito regionale, nonché di controllo e monitoraggio;

18) “Contratto di servizio”: il Contratto di concessione di servizio pubblico stipulato tra l’Agenzia ed il soggetto Gestore (o Concessionario) e relativi allegati;

19) “Direttore dell’esecuzione del Contratto”: l’organo nominato dall’Agenzia ai fini del controllo dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Gestore in virtù del Contratto di concessione;

20) “Disciplinare Tecnico”: documento, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, che insieme ai suoi allegati definisce le caratteristiche qualitative e quantitative minime e vincolanti dei servizi da espletare, secondo le modalità ivi previste;

- 21) “offerta economica”: l’importo economico offerto dal contraente in sede di gara per l’esecuzione del servizio;
- 22) “offerta tecnica”: le modalità di esecuzione del servizio offerte dal contraente in sede di gara;
- 23) “piano economico-industriale” o “PEI”: documento tecnico-contabile analitico, predisposto dal concessionario ai sensi dell’Allegato C al Bando di gara, rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, anche ai fini della determinazione delle voci tariffarie;
- 24) “piano economico-finanziario”: documento tecnico-contabile analitico, predisposto dal concessionario ed asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di revisione, rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, nonché dei flussi finanziari relativi all’intero periodo di durata del Contratto;
- 25) “Piano annuale delle attività” documento tecnico composto dalla Relazione illustrativa e dai piani operativi di lavoro di ogni singola attività suddivisi per Comune redatto secondo le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico;
- 26) “referente dell’impresa”: il soggetto nominato dal contraente, avente il compito di rappresentare il concessionario nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione del Contratto e con il concedente;
- 27) “servizi di base”: servizi affidati in concessione come descritti all’articolo 2, comma 4 e all’articolo 5 del Disciplinare Tecnico.
- 28) “servizi integrativi”: servizi affidati in concessione come descritti all’articolo 6 del Disciplinare Tecnico, non previsti tra i servizi di base al momento dell’affidamento, attivabili durante la concessione su richiesta dei Comuni o dell’Agenzia;
- 29) “servizi integrativi programmabili”: servizi integrativi richiesti dai Comuni o dall’Agenzia a monte della pianificazione finanziaria annuale;
- 30) “servizi integrativi non programmabili”: servizi integrativi richiesti dai Comuni o dall’Agenzia in corso di anno, non ricompresi nella pianificazione finanziaria dell’anno corrente;
- 31) “servizio in concessione”: i “servizi di base” e i “servizi integrativi” come precedentemente definiti;

- 32) “periodo transitorio”: annualità antecedenti al 2021, durante le quali il servizio in concessione dovrà migliorare gli standard in essere al momento della presa in consegna della gestione al fine di conseguire gli obiettivi offerti dal concessionario in sede di gara di cui all’Allegato A “*Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune*” e al Disciplinare Tecnico;
- 33) “servizio a regime”: servizio in concessione da svolgere secondo gli standard prestazionali previsti dal Disciplinare Tecnico e dall’Allegato A dal 2021;
- 34) “abitanti equivalenti”: rappresentazione dei soggetti che contribuiscono alla produzione dei rifiuti urbani e assimilati, assumendo come unità di misura la produzione di un residente, tenendo conto degli apporti delle utenze domestiche non residenti, delle utenze non domestiche, dei flussi turistici e del pendolarismo universitario, ovvero di altri fattori, come stabiliti annualmente dall’Agenzia;
- 35) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- 36) “centro del riuso”: apposito spazio organizzato e strutturato per l'esposizione temporanea, finalizzato allo scambio tra privati, di beni usati suscettibili di riutilizzo;
- 37) “tariffa di natura corrispettiva” o “tariffa puntuale di natura corrispettiva”: il prezzo commisurato al servizio rifiuti erogato agli utenti, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, commi 667 e 668, legge n. 147/2013.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Contratto di servizio disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale descritto in precedenza.
2. I rifiuti oggetto del servizio di cui al presente Contratto sono i rifiuti urbani e assimilati agli urbani ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
3. Con la sottoscrizione del presente Contratto di servizio, il Gestore accetta di effettuare la gestione in esclusiva del servizio in concessione, disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale, secondo quanto previsto dal presente Contratto, dal Disciplinare Tecnico, dai documenti di gara, nonché dalla pianificazione e regolazione pubblica di settore.

4. I servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati affidati in base al presente Contratto comprendono i seguenti servizi di base, come meglio dettagliati all'art. 5 del Disciplinare Tecnico:

- la raccolta e trasporto di rifiuti urbani nella definizione di cui all'art. 184, comma 2, da lett. a) ad f), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il servizio di raccolta sfalci e potature da parchi e giardini, ove non ricorrano le casistiche di cui all'art. 185, c. 1, lett. f);
- i servizi di igiene urbana e spazzamento delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio e servizi annessi, nonché la pulizia degli alvei fluviali e lacuali;
- il servizio di lavaggio dei contenitori stradali;
- la rimozione dei rifiuti urbani abbandonati di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private ad uso pubblico;
- l'attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti anche ai fini della prevenzione dei rifiuti;
- l'attivazione e gestione di un sistema di contabilizzazione e misurazione puntuale del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze, per almeno la frazione indifferenziata a trattamento/smaltimento, e dei conferimenti ai Centri di Raccolta;
- la gestione post operativa delle discariche di proprietà pubblica;
- l'attività di avvio a recupero delle frazioni differenziate;
- la commercializzazione dei rifiuti differenziati;
- il servizio di accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di raccolta dei rifiuti mediante personale dipendente del soggetto Gestore;
- altri servizi eventualmente specificati dal Gestore.

5. Rientrano nel perimetro di affidamento anche i servizi integrativi intesi come servizi non previsti tra i servizi di base, attivabili durante la concessione su richiesta dei Comuni o dell'Agenzia con riferimento all'art. 6 del Disciplinare Tecnico. Nel Comune di Felino, come previsto dagli Standard Minimi Prestazionali, è previsto il servizio integrativo di applicazione e riscossione della tariffa puntuale corrispettivo sin dal primo anno di affidamento.

6. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di smaltimento di destino, in applicazione dei criteri stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché degli ulteriori atti di pianificazione eventualmente adottati dall'Agenzia

e dagli altri soggetti pubblici competenti. E' altresì tenuto ad osservare le prescrizioni e gli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti, fissati dai medesimi atti, secondo le modalità indicate dal Disciplinare Tecnico e dal presente Contratto, nonché alla commercializzazione dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

7. Il servizio oggetto del presente Contratto costituisce un servizio pubblico di interesse generale di rilevanza economica e rappresenta, altresì, un servizio pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e segg. della L. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) e per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto od abbandonato.

8. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause imprevedibili di forza maggiore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il Gestore adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza. Il Gestore si impegna ad informare tempestivamente l'Agenzia di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

Art. 3 - Competenze dell'Agenzia

1. L'Agenzia, quale soggetto istituito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal D.Lgs. n. 152/2006, titolare delle competenze indicate nelle leggi regionali n. 23/2011 e n. 16/2015 e s.m.i. opera, ai fini del rapporto regolato dal presente Contratto, quale parte pubblica contraente, su un piano di parità con il Gestore selezionato con gara, ferme restando le funzioni pubblicistiche di controllo e di regolazione dei servizi, riservate all'Agenzia dalla vigente normativa.

Art. 4 - Durata

1. Il presente Contratto di servizio decorre dal / / ed ha durata pari a quindici anni, in conformità a quanto previsto dall'art. 203 del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, nel rispetto del presente Contratto e delle condizioni ivi indicate, per tutto il periodo necessario per l'esperimento della procedura avente ad oggetto l'affidamento del servizio, fino al subentro del nuovo Gestore.

3. Nel periodo compreso tra la scadenza del presente Contratto e il subentro del nuovo Gestore, è consentita la realizzazione di nuovi investimenti ovvero la variazione del personale impiegato nella gestione del servizio esclusivamente previa autorizzazione espressa da parte dell'Agenzia.

Art. 5 - Natura del Contratto e rischio del Gestore

1. Il Gestore assume il rischio operativo e l'alea economico-finanziaria derivanti dall'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto di concessione.

2. Il rischio operativo comprende l'alea economica derivante dallo scostamento dal limite quantitativo di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento nonché quella derivante dallo scostamento dagli standard inerenti all'avvio al recupero dei rifiuti differenziati, come meglio specificato agli artt. 9 e 10.

3. In caso di gestione della tariffa di natura corrispettiva, il rischio operativo comprenderà altresì il mancato recupero dei crediti all'utenza, così come previsto e disciplinato dall'art. 11 del presente Contratto.

Art. 6 - Obblighi e responsabilità del Gestore

1. Il Gestore si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto del presente Contratto e dei relativi allegati. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi, dovrà osservare la normativa vigente in materia ambientale ed adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto, dal Disciplinare Tecnico e relativi allegati.

2. Il Gestore è obbligato, altresì, al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme e dagli atti di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore *ratione temporis*, in conformità alle condizioni e alle modalità di svolgimento ed efficientamento del servizio indicate nell'offerta tecnica, ivi compresi gli obiettivi di prevenzione e di riduzione dei rifiuti. Costituisce obbligo del Gestore il rispetto degli standard minimi prestazionali e degli obiettivi di servizio indicati all'Allegato A del presente Contratto.

3. Il Gestore è vincolato al rispetto delle condizioni economiche offerte in sede di gara come disciplinate dal presente Contratto, che costituiscono, al netto di servizi integrativi eventualmente richiesti, il limite massimo di corrispettivo, in base annuale, che può essere riconosciuto per la gestione del servizio in concessione. Il Gestore è altresì vincolato alla regolazione economica della fase di smaltimento del rifiuto indifferenziato e della commercializzazione dei rifiuti differenziati, come disciplinate rispettivamente dagli artt. 9 e 10.

4. Il Gestore dovrà garantire il permanere, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti di idoneità professionale (tra i quali la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) previsti dai documenti di gara e dovrà, altresì, possedere i requisiti richiesti dalle norme vigenti occorrenti per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Nel caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, il Gestore è tenuto a richiedere e garantire il possesso dei prescritti requisiti per le specifiche attività oggetto di affidamento.

5. Grava, inoltre, sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione dei beni strumentali di proprietà pubblica, affidati al medesimo, nonché di quelli acquistati e/o realizzati direttamente, comunque destinati all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

6. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia e gli Enti Locali, nonché i collaboratori ed il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi stessi e con l'utilizzo dei beni strumentali.

7. Il Concessionario ha l'obbligo di costituire, entro trenta giorni dalla stipula del presente Contratto, una società ad oggetto sociale esclusivo per l'esecuzione delle attività oggetto di concessione, sotto forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, secondo le modalità indicate all'art. 51.

Art. 7 - Pianificazione amministrativa e Piano annuale delle attività

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, la pianificazione d'ambito del bacino territoriale nonché gli eventuali ulteriori atti amministrativi a valenza pianificatoria o di programmazione, approvati dalle Amministrazioni competenti, *ratione temporis* vigenti durante l'intera gestione del servizio, obbligano il Gestore al raggiungimento degli obiettivi da questi indicati, nonché al rispetto dei vincoli derivanti dalla regolazione dei flussi dei rifiuti. Salvo quanto previsto dal Capo IV, il Gestore non avrà titolo ad avanzare eccezione, riserva o pretesa, neppure risarcitoria, alcuna.

2. Il Gestore è tenuto a predisporre e presentare il Piano annuale delle attività indicato nel Disciplinare Tecnico, con le modalità e i tempi ivi stabiliti, fermo restando il limite massimo di corrispettivo previsto dall'art. 6, comma 3.

Art. 8 - Corrispettivo del Gestore

1. Il corrispettivo del Gestore per l'erogazione del servizio in concessione è determinato nel rispetto delle condizioni economiche offerte in sede di gara.

2. Il corrispettivo del Gestore è costituito dalle seguenti componenti:

a) proventi derivanti dall'erogazione dei servizi di base di cui all'art. 2, comma 4, del presente Contratto, determinati come segue:

- i. quanto ad € _____ per l'anno 2019,
- ii. quanto ad € _____ per l'anno 2020,
- iii. quanto ad € _____ per l'anno 2021 e per ciascun anno fino alla conclusione del rapporto.

Per un importo contrattuale complessivo pari a € _____ oltre IVA ai sensi di legge.

b) proventi derivanti dall'erogazione dei servizi integrativi eventualmente attivati, in base ai prezzi offerti dal Gestore in sede di gara come desunti dal Piano Economico Industriale (Allegato K) ovvero, nel caso di prestazioni (servizi e/o forniture) non offerte in sede di gara, determinati applicando i prezzi unitari di cui all'Allegato B del presente Contratto opportunamente ribassati del medesimo valore offerto dall'aggiudicatario. Tali servizi integrativi possono essere distinti in:

- servizi programmabili, inseriti a preventivo nel corrispettivo dell'anno di effettuazione;
- servizi non programmabili, inseriti a consuntivo nel corrispettivo del secondo anno successivo a quello di effettuazione.

Per gli anni successivi al 2021 il corrispettivo per i servizi di cui alle lettere a) e b) del presente comma sarà aggiornato in applicazione dell'art. 39 del presente Contratto.

3. Nessun altro compenso, né integrazione, potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salvo eventuali variazioni determinate da norme imperative di legge, dalla modificazione della pianificazione di cui all'art. 7 e dalle varianti di cui al Capo IV ad opera dell'Agenzia.

4. Non concorrono alla determinazione del corrispettivo del Gestore le ulteriori componenti tariffarie relative:

- a) agli oneri di smaltimento dei rifiuti indifferenziati conferiti agli impianti di smaltimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 9;
- b) ai ricavi e ai costi derivanti dal conferimento dei rifiuti differenziati come disciplinato dal successivo art. 10;
- c) ai canoni corrisposti ai soggetti proprietari degli *asset* di cui al successivo art. 14, comma 1 lettera b);
- d) agli oneri destinati al rimborso per i costi di gestione *post mortem* di discariche non comprese nell'elenco di cui al punto *vii.* dell'art. 5 del Disciplinare Tecnico;
- e) ai contributi destinati al funzionamento dell'Agenzia;
- f) ai fondi solidaristici disciplinati previsti dal diritto *pro tempore* vigente;
- g) ad eventuali crediti inesigibili, vantati dal precedente Gestore, riconosciuti e quantificati dall'Agenzia;
- h) ad ogni altro onere eventualmente previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

5. E' comunque fatto obbligo al concessionario di riscuotere le voci tariffarie di cui al precedente comma 4 lett. da a) ad h) eventualmente previste dalla pianificazione annuale approvata da parte dell'Agenzia e di versarle ai relativi destinatari, in conformità alle modalità definite dall'Agenzia.

Art. 9 - Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento

1. Fermo restando che gli oneri per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati sono esclusi dal corrispettivo, al fine di incentivare il raggiungimento degli standard minimi prestazionali offerti in sede di gara, di cui all'Allegato A al presente Contratto, in applicazione degli obiettivi di riduzione della quantità di rifiuti prodotti e miglioramento dei fattori ambientali, il Gestore è assoggettato al rischio economico, secondo le modalità di imputazione definite nell'Allegato C "Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati" al presente Contratto, connesso all'eventuale scostamento della quantità di rifiuti indifferenziati effettivamente conferiti agli impianti di smaltimento rispetto a quella indicata nel predetto Allegato A.

2. L'Agenzia determinerà annualmente, sulla base della Pianificazione regionale, a quali impianti dovranno essere conferiti i rifiuti indifferenziati di ciascun Comune. L'Agenzia stabilirà altresì la tariffa unitaria applicata da ciascun impianto o polo impiantistico per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato effettivamente conferita a detti impianti da parte del Gestore.

Art. 10 - Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati

1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli standard quantitativi e qualitativi previsti dal presente Contratto in riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti, privilegiando il riciclaggio degli stessi ad ogni altra forma di recupero e garantendone lo smaltimento in sicurezza qualora il recupero non risulti possibile. I rifiuti differenziati sono classificati nelle seguenti filiere/macrofiliera merceologiche:

- a) rifiuti differenziati di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006:
 - Carta (include carta e cartone);
 - Vetro;
 - Plastica (include plastica e plastica/barattolame);
 - Legno;
 - Acciaio;
 - Alluminio;
- b) rifiuti organici:
 - Umido (scarti alimentari da cucine e mense, ecc.)
 - Verde (sfalci e potature);
- c) altre Raccolte Differenziate

2. Ai fini del raggiungimento degli standard di cui al comma 1, in relazione ai rifiuti differenziati di cui al comma 1 lettera a), il Gestore ha la facoltà di effettuare tutte le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo ritenuti necessari, restando in ogni caso l'unico responsabile al raggiungimento di tali standard. Il Gestore potrà svolgere detta attività attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, salvo quanto previsto dal successivo art. 36, comma 2.

3. Fermo restando che i ricavi derivanti dall'attività di commercializzazione dei rifiuti di cui al comma 1 lettera a) sono esclusi dal corrispettivo, il Gestore è assoggettato al rischio economico dovuto al mancato rispetto delle soglie di ricavi corrispondenti agli standard di cui al comma 1, secondo le modalità di imputazione previste dall'Allegato D al presente Contratto.

4. Fermo restando il rispetto degli standard di cui al comma 1, gli oneri per le attività di recupero/smaltimento di tutte le frazioni merceologiche diverse da quelle di cui al comma 1 lettera a) sono disciplinati dall'Allegato E al presente Contratto.

5. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Agenzia, con le modalità di cui all'art. 45 del presente Contratto, gli atti e le informazioni relativi alle attività di cui al presente articolo.

6. Il Gestore è tenuto, altresì, ad acquisire le deleghe che si rendano necessarie ai fini delle attività di commercializzazione dei rifiuti di cui al presente articolo.

Art. 11 - Modalità di determinazione della tariffa e di pagamento del corrispettivo del Gestore

1. La tariffa, determinata ai sensi delle norme vigenti, costituisce il meccanismo di imputazione del corrispettivo del Gestore ai soggetti di cui ai commi successivi.

2. Il Gestore ha diritto al pagamento degli importi come determinati ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, da parte dei singoli Comuni afferenti al bacino territoriale di riferimento del presente Contratto. La ripartizione pro quota per ogni Comune di detti importi è definita dall'Agenzia con proprio provvedimento e comunicata al Gestore. Qualora non si applichi la tariffa puntuale di natura corrispettiva, il Gestore presenta ogni mese regolare fattura a ciascun Comune.

3. A seguito di apposita deliberazione comunale, il Gestore è obbligato ad espletare il servizio di gestione della tariffazione di natura corrispettiva, come previsto all'art. 5 della L.R. n. 16 del 2015, secondo le modalità indicate al Capo X del Disciplinare Tecnico.

4. Qualora sia avvenuto il passaggio a tariffa puntuale di natura corrispettiva, l'articolazione tariffaria, le modalità ed i termini di pagamento sono determinati dall'Agenzia o dai Comuni, in base alla normativa vigente.

5. Il corrispettivo per l'espletamento del servizio di cui al comma precedente è determinato in conformità all'Allegato B "Elenco prezzi unitari" del presente Contratto.

6. Il Gestore è tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti insoluti derivanti dall'applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti, secondo le modalità previste dalle norme di legge e da atti dell'Agenzia *ratione temporis* vigenti. Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti all'utenza grava sul Gestore nella misura eccedente una quota pari al 2% dell'importo del Piano Finanziario annuo. Tale quota pari al 2% è da ritenersi quale riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili. Al Gestore non saranno riconosciute

eventuali ulteriori voci di costo per i crediti inesigibili, fatta eccezione per quanto disciplinato dal comma successivo.

7. Con riferimento al Piano finanziario del secondo anno antecedente quello di riferimento, avendo nel suddetto secondo anno antecedente il Gestore provveduto alla gestione della tariffa puntuale avente natura corrispettiva, qualora gli elementi di costo passanti di cui all'art. 8, comma 4, lettere d, e, f, g, h abbiano un valore complessivo positivo, si riconoscerà al Gestore un differenziale aggiuntivo rispetto al Piano Finanziario dell'anno di riferimento, calcolato applicando la differenza, qualora positiva, tra la percentuale di inesigibilità effettivamente sostenuta (calcolata come rapporto tra crediti inesigibili maturati al 31 dicembre del secondo anno antecedente quello di riferimento e il totale Piano finanziario della medesima annualità) e il 2%, all'ammontare complessivo dei predetti elementi di costo passanti. L'eventuale differenziale riferito alle ultime 2 annualità della concessione è riconosciuto al Gestore dal gestore subentrante entro i 12 mesi successivi alla cessazione dell'affidamento.

Art. 12 - Imposte, tasse, canoni

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative ai beni, anche immobili, non strumentali al servizio.

CAPO II - BENI STRUMENTALI, BANCHE DATI E PERSONALE

Art. 13 - Dotazione patrimoniale del Gestore

1. Il Gestore espleta il servizio di gestione dei rifiuti urbani avvalendosi, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico, di due categorie di beni: beni strumentali al servizio e beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale.

2. Per beni strumentali al servizio si intendono quei beni mobili funzionalmente connessi all'esercizio del servizio pubblico, quali, a titolo meramente esemplificativo, attrezzature, cassonetti, contenitori e mezzi, allocati nel bacino territoriale di riferimento. Si considerano altresì appartenenti a questa categoria i Centri di Raccolta e tutti i beni trasferiti dal precedente gestore secondo le modalità stabilite dall'art. 15. Tali beni sono destinati esclusivamente alla gestione del servizio nel bacino territoriale di riferimento, secondo criteri di continuità, economicità ed

efficienza del servizio. I beni suddetti restano nella disponibilità del Gestore per tutta la durata dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel presente Capo.

3. Per beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale si intendono quei beni mobili e immobili sui quali il Gestore vanta un diritto di proprietà ovvero altro diritto di godimento, quali, a titolo meramente esemplificativo, impianti per il trattamento dei rifiuti, sedi amministrative, uffici e relativo mobilio, aree di deposito, ed ogni dotazione informatica, hardware e software. Questi beni non sono funzionalmente connessi in via diretta all'esercizio del servizio, bensì alla struttura organizzativa del Gestore come soggetto imprenditoriale; pertanto, essi restano nella piena disponibilità del Gestore e non danno diritto ad alcun rimborso alla scadenza dell'affidamento.

Art. 14 - Beni strumentali esistenti al momento dell'affidamento

1. Al momento dell'affidamento del servizio, il Gestore si avvale delle seguenti categorie di beni strumentali all'espletamento del servizio:

- a) beni di proprietà dello stesso Gestore;
- b) beni di proprietà dell'Agenzia, di uno o più Comuni afferenti all'ambito territoriale, ovvero di loro forme associative o di altri enti pubblici;
- c) beni trasferiti dal precedente gestore secondo le modalità stabilite dall'art. 15.

2. I beni strumentali all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di proprietà del Gestore di cui al precedente comma 1, lett. a) sono specificamente elencati nell'Allegato G del presente Contratto di servizio.

3. I beni di cui al precedente comma 1, lett. b), individuati nell'Allegato H sono dati in uso dall'Agenzia al Gestore previa stipulazione di apposite convenzioni o accordi con i soggetti proprietari, che stabiliscono le condizioni e le modalità secondo le quali tali beni sono messi nella disponibilità del Gestore.

4. Il Gestore è tenuto ad utilizzare esclusivamente beni adeguati e conformi agli standard individuati nel Disciplinare Tecnico per l'espletamento del servizio.

5. Compatibilmente con la normativa vigente in materia, il Gestore terminerà il periodo di ammortamento dei beni di cui al precedente comma 1, lett. c), entro il termine di vigenza del presente Contratto.

Art. 15 - Trasferimento dei beni strumentali dal precedente gestore

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, il Gestore è obbligato, entro la data di sottoscrizione del presente Contratto e, comunque, entro l'effettivo subentro nella gestione dei beni attestato da relativo verbale di consegna se anteriore alla sottoscrizione del presente Contratto, a perfezionare il trasferimento dei beni strumentali al servizio, di cui alla art. 14, comma 1, lett. c), individuati nell'Allegato I, corrispondendo al precedente gestore una somma pari al valore netto contabile di tali beni come inizialmente definito nella Determina dirigenziale n. 37 del 26 Febbraio 2016 ed aggiornato nel momento del perfezionamento.

2. In alternativa, il Gestore ha facoltà di differire il versamento di tale somma entro e non oltre il termine di 90 giorni dall'effettivo subentro. In tal caso, il Gestore deve presentare idonea garanzia fideiussoria a favore del gestore uscente, dandone comunicazione e copia all'Agenzia.

Art. 16 - Presa in carico dei beni strumentali al momento del subentro

1. Il trasferimento nella materiale disponibilità del Gestore dei beni di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) e c), deve essere necessariamente preceduto da una dichiarazione con la quale il Gestore:

- a) accetta tali beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula del presente Contratto;
- b) attesta l'adeguatezza e la conformità dei predetti beni per l'espletamento del servizio;
- c) dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e delle strutture, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio al momento dell'affidamento.

2. L'Agenzia si impegna a fornire al Gestore tutta la documentazione in proprio possesso riguardante i beni predetti.

3. Il Gestore si assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni oggetto del presente Contratto durante l'espletamento del servizio. Il Gestore, per l'intera durata della concessione e fino alla restituzione dei beni strumentali al servizio secondo quanto disposto dall'art. 22, è, altresì, responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.

Art. 17 - Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l'affidamento

1. L'acquisizione o la realizzazione di beni strumentali strettamente connessi ad esigenze di continuità, economicità ed efficienza del servizio medesimo, da parte del Gestore dovrà essere

previamente comunicata per iscritto all’Agenzia che si riserva di esprimere eventuale dissenso entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

2. L’acquisizione o la realizzazione dei suddetti beni può essere finanziata:

- a) dall’Agenzia, da uno o più Comuni afferenti all’ambito territoriale o altri enti pubblici;
- b) da fondi o contributi pubblici;
- c) dallo stesso Gestore con risorse proprie.

3. I beni di cui al precedente comma 2, lett. a) e b), sono di proprietà dell’ente finanziatore e dati in uso al Gestore secondo le modalità previste dall’art. 14, comma 3. La proprietà dei beni di cui al precedente comma 2, lett. c), al termine della gestione, è acquisita di diritto dall’Agenzia in ragione della quota di ammortamento degli investimenti riconosciuta in tariffa durante il periodo di vigenza del presente Contratto al netto di eventuali contributi pubblici.

4. Qualora l’acquisizione o realizzazione dei beni di cui al presente articolo non sia previamente comunicata per iscritto all’Agenzia, essa non dà diritto al riconoscimento dell’eventuale valore netto contabile ai sensi del successivo art. 22, comma 4.

5. Nei casi di cui al comma precedente l’Agenzia si riserva la facoltà di:

- a) imporre al Gestore il ritorno allo *status quo ante*;
- b) richiedere il risarcimento dell’eventuale danno.

6. In ogni caso è prevista l’applicazione del regime sanzionatorio di cui al successivo art. 58.

7. Compatibilmente con la normativa vigente in materia, il Gestore terminerà il periodo di ammortamento degli investimenti finanziati ai sensi del precedente comma 2, lett. c), entro il termine di vigenza del presente Contratto, fatti salvi diversi accordi intercorsi con l’Agenzia in assenza dei quali il Gestore non avrà diritto a quanto previsto dall’art. 22, comma 4.

Art. 18 - Cessazione della strumentalità dei beni

1. La strumentalità dei beni di cui all’art. 13, comma 2, cessa al termine del periodo di utilizzo del bene e comunque non oltre la vetustà massima del bene ai sensi del Capo VIII del Disciplinare Tecnico.

2. Una volta cessata la strumentalità dei beni, qualora i beni siano stati finanziati ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 17, comma 2, lett. c), il Gestore è obbligato ad esperire una procedura di vendita avente ad oggetto tali beni, previa autorizzazione e delega da parte dell'Agenzia, nei modi prescritti dalla vigente disciplina in materia di contabilità pubblica.

3. Il ricavato della vendita di cui al comma precedente è oggetto di compensazione ai fini della riduzione della tariffa, fatto salvo quanto previsto dagli eventuali accordi di cui all'art. 17, comma 7.

4. Nel caso in cui la procedura di vendita vada deserta, il Gestore, su richiesta dell'Agenzia, provvede alla demolizione del bene senza oneri a carico della tariffa ovvero ad una sua diversa destinazione.

Art. 19 - Inventari dei beni

1. Il Gestore è obbligato a redigere un inventario dei beni strumentali, da classificarsi secondo le tipologie previste dall'art. 14, comma 1 e dall'art. 17, comma 2, secondo criteri e modalità da concordare con l'Agenzia, entro sei mesi dalla stipula del presente Contratto.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma precedente, il Gestore è, altresì, obbligato a fornire ogni informazione, secondo criteri e modalità da concordare con l'Agenzia, relativa all'inventario dei beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale di cui all'art. 13, comma 3.

3. Gli inventari dovranno essere aggiornati e trasmessi all'Agenzia con cadenza annuale, con le modalità e le tempistiche indicate dall'Agenzia.

4. Il Gestore è altresì obbligato, con oneri a proprio carico, a dotarsi di strumenti informatici adeguati per l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla formazione e all'aggiornamento degli inventari.

Art. 20 - Banca dati degli utenti serviti

1. L'Agenzia si impegna a mettere a disposizione del Gestore le informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti in possesso dei singoli Comuni appartenenti al bacino territoriale.

2. Il Gestore, qualora nell'espletamento del servizio dovesse riscontrare delle incongruità relativamente alle informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia e al Comune interessato.

3. A partire dall'attivazione dei sistemi informatizzati di riconoscimento dell'utenza, il Gestore è obbligato a creare e gestire una propria banca dati degli utenti in conformità alle prescrizioni dell'art. 55 del Disciplinare Tecnico.

4. Dal momento dell'attivazione della tariffazione puntuale corrispettivo di cui all'art.11 comma 3, il Gestore resta l'unico soggetto obbligato a tenere ed aggiornare la banca dati degli utenti serviti e diviene titolare responsabile del trattamento dei dati in essa contenuti.

5. Su richiesta per iscritto dell'Agenzia, il Gestore è tenuto a trasmettere copia della banca dati degli utenti serviti entro un termine adeguato indicato nella medesima richiesta.

6. Alla scadenza della concessione, il Gestore è tenuto a trasferire a titolo gratuito all'Agenzia la banca dati degli utenti serviti completa ed aggiornata in conformità alle prescrizioni dell'art. 55 del Disciplinare Tecnico.

Art. 21 - Gestione dei beni utilizzati per l'espletamento del servizio

1. La gestione dei beni strumentali al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui ai precedenti artt. 14 e 17 non può essere in alcun modo separata dall'espletamento del servizio di cui al presente Contratto.

2. Il Gestore è altresì obbligato ad adeguare la dotazione patrimoniale di cui all'art. 13 alle normative tecniche e di sicurezza vigenti *ratione temporis* nel corso dell'affidamento. I costi sostenuti per tali adeguamenti sono compresi nel corrispettivo indicato nell'offerta economica.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni di cui all'art. 13, sono ad onere e cura del Gestore ed i relativi costi sono compresi nel corrispettivo indicato nell'offerta economica, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento e realizzazione dei Centri di Raccolta.

Art. 22 - Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza o cessazione dell'affidamento

1. Alla scadenza della concessione, in caso di risoluzione del Contratto di servizio ai sensi dell'art. 53 ovvero di decadenza ai sensi dell'art. 54 del presente Contratto, il Gestore è obbligato a restituire gratuitamente all'Agenzia ovvero a trasferire al nuovo gestore i beni strumentali di cui al presente Capo in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. Devono essere restituiti senza ulteriori oneri all'Agenzia:

- a) i beni strumentali dati in uso al Gestore al momento dell'affidamento ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b);
- b) i beni strumentali acquisiti o realizzati durante l'affidamento e finanziati dall'Agenzia o altro ente pubblico, dati in uso al Gestore ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) e b);

e, senza ulteriori oneri, al gestore entrante:

- c) i beni strumentali finanziati tramite tariffa ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c), ove completamente ammortizzati alla data di scadenza o cessazione dell'affidamento;
- d) i beni strumentali di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), ove completamente ammortizzati alla data di scadenza o cessazione dell'affidamento.

3. Ove non completamente ammortizzati, i beni strumentali finanziati tramite tariffa ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c) e dell'art. 14, comma 1, lett. c), dovranno essere trasferiti al gestore entrante secondo le modalità indicate nel comma successivo.

4. Nei casi previsti dal precedente comma l'Agenzia provvederà a definire l'elenco dei beni non ammortizzati ed il loro valore netto contabile, nonché a porre in capo al nuovo gestore l'obbligo di corrispondere all'attuale Gestore il valore così individuato.

5. Il pagamento avrà luogo entro la data di sottoscrizione del contratto relativo al nuovo affidamento e, comunque, entro l'effettivo subentro nella gestione del servizio attestata da relativo verbale di consegna se anteriore alla stipulazione del contratto. In alternativa, il pagamento potrà essere differito entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla stipula contrattuale o del subentro di cui al primo periodo. In tal caso, il gestore entrante deve presentare idonea garanzia fideiussoria a favore del Gestore uscente, dandone comunicazione e copia all'Agenzia.

6. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto del presente Contratto di servizio, fino al momento in cui la gestione sia effettivamente affidata al nuovo gestore.

Art. 23 - Canoni a carico del Gestore

1. L'onere a carico del Gestore, come previsto dall'art. 8 comma 4, per la disponibilità dei beni strumentali di cui all'art. 14, comma 1, lett. b), è comprensivo del canone di rimborso dei mutui delle Amministrazioni comunali relativi alla realizzazione dei beni strumentali destinati all'esercizio del servizio.

2. Il Gestore è tenuto a versare entro il mese di giugno di ogni anno le somme relative ai canoni riferiti all'annualità in corso, come indicate dall'Agenzia ed inserite nei Piani Economici Finanziari approvati in base al D.P.R. 158/1999. Il Gestore versa i canoni direttamente ai soggetti proprietari dei beni.

Art. 24 - Clausola di sostituzione

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, tutte le convenzioni o gli accordi aventi ad oggetto i beni di cui all'art. 14, comma 3 e all'art. 17, comma 2 lett a) e b), stipulati dal Gestore devono includere una clausola che, in caso di interruzione anticipata del rapporto, riservi ad un eventuale nuovo gestore individuato dall'Agenzia la facoltà di sostituirsi al primo.

Art. 25 - Trasferimento di personale e clausola sociale

1. Il personale del gestore uscente è trasferito al Concessionario secondo quanto previsto dall'art. 202 del D.Lgs. n. 152/2006. E', altresì, trasferito al Concessionario il personale dipendente degli enti locali afferenti al bacino territoriale di riferimento già occupato nello svolgimento del servizio, previo accordo coi lavoratori interessati.

2. Al trasferimento di personale si applica l'art. 2112 c.c., l'art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. n. 25/99.

3. Il personale trasferito mantiene lo *status* giuridico ed il trattamento economico in essere alla data del trasferimento secondo il relativo Contratto collettivo nazionale di settore e gli accordi collettivi aziendali vigenti.

4. Al termine del presente Contratto, ovvero in caso di sua interruzione anticipata, il personale dipendente del Gestore da trasferire al nuovo gestore è unicamente quello adibito, in via esclusiva, al servizio di cui al presente Contratto. Il trasferimento del personale è, altresì, regolato dalla contrattazione collettiva vigente.

Art. 26 - Rapporto di lavoro del personale

1. Il Gestore deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. Il Gestore deve applicare al proprio personale dipendente il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro

stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE).

3. Il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze a qualsiasi titolo impiegate nello svolgimento delle attività operative del servizio sia applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del subaffidamento.

4. Il Gestore assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l'obiettivo del miglioramento continuo e costante del servizio.

Art. 27 - Attività delle organizzazioni di volontariato

1. È data facoltà alle Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciale ai sensi dell'art. 7 della L. 266/91 e della L.R. 12/2005, di svolgere attività anche di carattere promozionale, integrative o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, previa stipula di apposita convenzione con il Comune territorialmente competente ed il Gestore, previa approvazione dell'Agenzia.

2. Le attività di cui al comma precedente devono essere compatibili con la natura e le finalità del volontariato, non arrecare pregiudizio all'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche ambientale, e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 49.

Art. 28 - Diritti ed obblighi del Concessionario alla scadenza dell'affidamento

1. Alla scadenza della concessione oggetto del presente Contratto, in caso di risoluzione ai sensi dell'art. 53 ovvero di decadenza ai sensi dell'art. 54 del presente Contratto, il Concessionario ha diritto di ricevere dall'operatore economico risultante gestore del servizio nel successivo periodo di affidamento una somma, a titolo di valore di subentro, come determinata e secondo le modalità previste dall'Agenzia con propria deliberazione. L'Agenzia si impegna a condizionare l'efficacia del Contratto di servizio relativo al successivo affidamento alla corresponsione da parte del nuovo gestore di tale somma.

2. Il valore di subentro di cui al comma precedente si compone del valore netto contabile dei beni strumentali al servizio secondo quanto previsto all'art. 22, comma 4, del presente Contratto. Gli

eventuali conguagli relativi alle ultime due annualità dell'affidamento sono disciplinati secondo quanto stabilito agli allegati C, D, E ed F del presente Contratto.

3. Il trasferimento dei beni e dei crediti di cui al comma 1 non costituisce trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.. Non concorrono a formare il valore di subentro i crediti vantati dal Concessionario nei confronti degli utenti del servizio, né i crediti vantati dal Concessionario a qualunque titolo nei confronti dell'Agenzia o di terzi.

4. Il Concessionario è obbligato a trasferire all'operatore economico risultante gestore del servizio nel successivo periodo di affidamento il proprio personale dipendente adibito, in via esclusiva, al servizio secondo quanto previsto all'art. 25 del presente Contratto.

5. Il Concessionario è altresì obbligato a trasferire a titolo gratuito all'Agenzia la banca dati degli utenti serviti, secondo quanto previsto all'art. 20 del presente Contratto.

CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO

Art. 29 - Raccolta differenziata

1. Il Gestore è tenuto a mettere in atto tutti gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata secondo le modalità ed i tempi indicati nell'offerta presentata in sede di gara, nonché di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico. Il mancato rispetto delle predette condizioni, qualora non costituisca più grave inadempimento, dà luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 58.

2. Il Gestore è obbligato a comunicare annualmente all'Agenzia i dati necessari alla verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico, entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia.

Art. 30 - Commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI.

1. Il Gestore è obbligato ad avviare al recupero i rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, di quanto stabilito all'art. 10 e al fine della massima valorizzazione in termini economici ed ambientali dei suddetti rifiuti.

2. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'Agenzia copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, qualità ed importi dei rifiuti ceduti ai sensi dei commi precedenti, entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia.

Art. 31 - Commercializzazione dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006

1. Il Gestore è obbligato ad avviare al recupero, ovvero allo smaltimento laddove il recupero non sia possibile, i rifiuti differenziati di cui all'Allegato E al presente Contratto, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza e garantendo la minimizzazione dei costi di trattamento. Il Gestore è tenuto ad adempiere ai predetti obblighi secondo regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna categoria merceologica dei rifiuti di cui al presente articolo.

2. Rimane in capo al Gestore la responsabilità della collocazione a recupero del materiale raccolto.

3. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'Agenzia copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, qualità ed importi dei rifiuti ceduti ai sensi dei commi precedenti, entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia.

Art. 32 - Raccolta e avvio allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati

1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative alle quantità, ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di smaltimento di destinazione, secondo quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e dagli atti di pianificazione adottati dall'Agenzia e dagli altri soggetti pubblici eventualmente competenti, *ratione temporis* vigenti. Tale obbligo comprende anche il trasporto dei rifiuti suddetti franco impianto secondo quanto previsto dall'allegato C al presente contratto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, il Gestore è, in ogni caso, obbligato ad avviare a smaltimento tutti i rifiuti indifferenziati prodotti e raccolti nel bacino territoriale di riferimento.

3. Il Gestore è altresì obbligato a fornire all'Agenzia i dati relativi ai quantitativi raccolti e avviati allo smaltimento, nonché i costi sostenuti per lo smaltimento entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia.

Art. 33 - Gestione post operativa delle discariche

1. Il servizio di gestione post operativa delle discariche di proprietà degli enti locali è regolato dal presente articolo e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalle vigenti specifiche disposizioni legislative nonché, dal punto di vista tecnico, da quanto previsto dal Capo XI “*Prescrizioni tecniche e modalità di esecuzione dei servizi di gestione post operativa delle discariche*” del Disciplinare Tecnico.

2. I servizi oggetto del presente articolo, come puntualmente declinati nel Disciplinare Tecnico, sono da considerarsi ad ogni effetto “servizi pubblici essenziali” regolati a norma di legge. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, non adeguatamente motivati da fatti eccezionali e imprevedibili e fatta salva ogni più grave conseguenza, l’Agenzia sarà libera di provvedere all’esecuzione dei servizi nelle forme che riterrà più opportune e per la durata necessaria, in sostituzione del Gestore, cui saranno addebitati gli oneri conseguenti nonché gli eventuali maggiori oneri derivanti dai comportamenti sopra richiamati.

3. Il Gestore è tenuto ad adempiere alle prestazioni inerenti il servizio in oggetto adottando tutte le cautele necessarie a garantire l’incolumità degli addetti e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati. Il Gestore è, altresì, obbligato a dotarsi di apposita polizza assicurativa, secondo quanto previsto dall’art. 57 del presente Contratto.

4. L’Agenzia può effettuare controlli sull’operato del Gestore, anche mediante sopralluogo, in qualunque momento senza che il Gestore possa opporsi. E’ inoltre facoltà dell’Agenzia adottare tutti i metodi che riterrà opportuni per verificare la veridicità delle attestazioni e per monitorare in ogni modo e luogo i servizi svolti.

Art. 34 - Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi

1. Il Gestore è obbligato a svolgere le attività di igiene urbana, spazzamento e gli ulteriori servizi secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e come da offerta presentata in sede di gara, nel rispetto delle norme vigenti e delle regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna tipologia di servizio.

Art. 35 - Divieto di subconcessione

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere, anche parzialmente, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto del presente Contratto di servizio, sotto pena dell’immediata risoluzione del medesimo, con tutte le conseguenze di legge e con l’incameramento da parte della Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.

Art. 36 - Affidamento in subappalto a terzi di attività operative

1. Ferma restando la sua piena responsabilità in ordine all'organizzazione e all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Gestore può affidare l'esecuzione di attività operative in subappalto a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari.
2. Il concessionario può svolgere l'attività di avvio al recupero delle frazioni differenziate di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, ovvero attraverso subaffidamento ad operatori economici individuati a seguito di procedura competitiva. In ogni caso l'attività di avvio di una quota di rifiuti non inferiore al 30 % del quantitativo per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006, raccolte separatamente, deve essere gestita in subaffidamento da un soggetto economico selezionato dal concessionario con procedura competitiva alla quale non possono partecipare le società controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio.
3. In ogni caso, il valore complessivo annuale delle attività operative affidate a terzi ai sensi del comma 1 non può superare il limite del quarantacinque per cento (45%) dell'importo annuale del corrispettivo come descritto all'art. 8. A tal fine, non sono computati gli affidamenti infra-gruppo, per tali intendendosi quelli nei confronti di imprese i cui conti annuali siano consolidati con quelli del Gestore, ai sensi della normativa vigente. La sopraindicata percentuale comprende anche le quote di cui al precedente comma 2.
4. Le procedure di affidamento di cui al comma 1 aventi ad oggetto attività ad alta intensità di manodopera devono prevedere specifiche clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato, nei limiti e nel rispetto dei principi comunitari in materia.
5. Il Gestore è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Agenzia, mediante il sistema informativo duale di cui all'art. 45, i documenti contrattuali sottoscritti aventi ad oggetto gli affidamenti di cui al presente articolo.

Art. 37 - Poteri e funzioni di indirizzo dell’Agenzia

1. L’Agenzia può intervenire con atti di indirizzo per regolare aspetti organizzativi di dettaglio nell’esecuzione operativa del servizio, che non comportano un’alterazione dei costi o modifiche contrattuali ai sensi del Capo IV.

2. I Comuni hanno facoltà di regolare aspetti organizzativi di dettaglio nell’esecuzione operativa del servizio che si riferiscano esclusivamente al proprio territorio di riferimento e che non comportino alterazioni dei costi o modifiche contrattuali ai sensi del Capo IV, secondo quanto specificamente indicato nel Disciplinare Tecnico.

CAPO IV - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Art. 38 - Verifica dell’ammissibilità di modifiche al Contratto

1. Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione al presente Contratto previste dalle norme *ratione temporis* vigenti, si applica quanto di seguito previsto.

Art. 39 - Adeguamento del corrispettivo e dei prezzi offerti

1. Il Gestore non può pretendere, in nessun caso, l’adeguamento del corrispettivo e dei prezzi offerti in sede di gara, al di fuori delle ipotesi previste dal presente articolo.

2. Per gli anni successivi al 2021 il corrispettivo per i servizi di base sarà aggiornato secondo la disciplina di cui all’Allegato F “*Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base*” al presente Contratto dove è riportato il relativo schema algoritmico di dettaglio che tiene conto del PEI offerto dal concessionario nella busta D di gara di cui all’Allegato K “*PEI*” al presente Contratto.

3. Fatta salva la disciplina del corrispettivo per i servizi base di cui ai precedenti commi, i prezzi unitari offerti in sede di gara e quelli dell’Allegato B “Elenco prezzi unitari” sono annualmente rideterminati a partire dal 2022 e fino a scadenza del Contratto in ragione del 75% dell’indice inflativo FOI al 30 settembre dell’anno n-1 calcolato come variazione percentuale allo stesso mese dell’anno precedente.

Art. 40 - Modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie, ovvero derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alle Parti

1. Il presente Contratto ed i relativi allegati sono automaticamente adeguati alle prescrizioni che modificano le modalità di esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al presente Contratto, qualora disposte:

- a) da norme legislative e regolamentari *ratione temporis* vigenti;
- b) da atti amministrativi di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge.

2. Al presente Contratto ed ai relativi allegati sono, altresì, apportate le modifiche rese necessarie a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili non imputabili ad alcuna delle Parti, diversi rispetto a quelli di cui al comma precedente.

3. L'Agenzia comunica per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni ed integrazioni di cui ai commi 1 e 2 e procede all'aggiornamento del presente contratto secondo quanto disposto dal successivo art. 43.

Art. 41 - Divieto per il Gestore di disporre modifiche

1. È fatto divieto al Gestore di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vincoli derivanti dal presente Contratto e relativi allegati in merito all'esecuzione del servizio senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta dell'Agenzia.

2. L'eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l'obbligo per il Gestore, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a sua esclusiva cura e spese, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di sorta.

Art. 42 - Modifiche richieste dall'Agenzia

1. È facoltà dell'Agenzia, anche per il tramite del Direttore dell'esecuzione, richiedere modifiche alle modalità di esecuzione del servizio, diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 40, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, qualora la variazione sia di importo inferiore alla soglia comunitaria.

2. La medesima facoltà è riconosciuta all'Agenzia anche per variazioni di importo superiore alla soglia comunitaria, al ricorrere dei seguenti casi:

a) mancato raggiungimento degli obiettivi di pianificazione, nonostante l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali,

b) sopravvenienza di nuove tecnologie migliorative dell'esecuzione dei servizi.

3. L'Agenzia comunica per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni ed integrazioni di cui al comma 2 e procede all'aggiornamento del presente contratto secondo quanto disposto dal successivo art. 43.

Art. 43 - Variazione del corrispettivo a seguito delle modifiche previste agli articoli 40 e 42

1. Al verificarsi delle ipotesi di cui ai precedenti artt. 40 e 42, si procede all'adeguamento del corrispettivo del Gestore secondo quanto di seguito previsto.

2. Se le modifiche determinano mere variazioni delle quantità delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si applicano i prezzi offerti in sede di gara alle nuove quantità.

3. Se le modifiche di cui agli artt. 40 e 42 determinano una variazione complessiva in diminuzione o in aumento non superiore al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale complessivo di cui all'art. 8, comma 2, il Gestore è obbligato ad adeguare il servizio a tali modifiche, senza che possa sollevare eccezione alcuna. Se le modifiche suddette determinano una variazione in diminuzione o in aumento superiore alla soglia predetta, il Gestore può recedere dal presente contratto.

4. Nel caso in cui le modifiche si riferiscano a prestazioni non offerte in sede di gara ai fini della formazione dei nuovi prezzi si applica quanto previsto all'art. 8 comma 2 lettera b).

5. Qualora le modifiche siano tali da richiedere nuovi prezzi non quantificabili sulla base dei prezzi offerti in sede di gara e non riscontrabili nell'Allegato B "*Elenco dei prezzi unitari*", l'Agenzia comunica al Gestore una proposta di modifica, concordando con esso i necessari adeguamenti del Piano Economico Industriale.

6. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, il Gestore è tenuto ad adeguare il servizio secondo le modalità indicate dall'Agenzia, anche qualora non sia raggiunto un accordo sulle correzioni al Piano Economico Industriale, ovvero decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni non comporta la facoltà del Gestore di interrompere o ritardare l'adeguamento del servizio richiesto dall'Agenzia.

7. La possibilità di procedere alla revisione delle condizioni economiche è in ogni caso esclusa nell'ipotesi in cui detta alterazione sia dovuta a cause o fattori rientranti nei rischi operativi, organizzativi e di impresa comunque assunti dal Gestore.

8. Le modifiche apportate ai sensi dei precedenti artt. 40 e 42 possono determinare un incremento ovvero un decremento del corrispettivo dovuto al Gestore per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto.

CAPO V - CONTROLLO E MONITORAGGIO

Art. 44 - Poteri di controllo e compiti del Direttore dell'esecuzione

1. L'Agenzia espleta la sua funzione di controllo sull'attività del Gestore al fine di:

- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi, dei livelli di servizio e il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto e relativi allegati.

2. L'Agenzia approva, inoltre, il Piano annuale delle attività di cui al Disciplinare Tecnico.

3. L'Agenzia nomina il Direttore dell'esecuzione del Contratto ed eventuali assistenti, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo.

4. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto o suoi assistenti o delegati esercitano, senza preavviso, il controllo sull'attività del Gestore per mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi. A tal proposito, il Gestore è obbligato a consentire, in ogni momento, al Direttore dell'esecuzione del Contratto l'accesso ai luoghi, opere ed impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti i servizi oggetto del presente Contratto.

Art. 45 - Sistema informativo duale

1. Il Gestore è obbligato a dotarsi di un sistema informativo duale di gestione dei dati, come specificato al Capo IX del Disciplinare Tecnico, per consentire al Direttore dell'esecuzione o a suoi eventuali assistenti l'espletamento del controllo in continuo dell'andamento del servizio.

2. Il Gestore è altresì obbligato a consentire in qualsiasi momento l'accesso in remoto al predetto sistema al Direttore dell'esecuzione o a suoi eventuali assistenti, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati.

3. L'insieme delle informazioni da rendere disponibili all'Agenzia dovrà essere aggiornato da parte del Gestore sulla base di eventuali modifiche di tipo normativo cogenti a livello nazionale e/o regionale.

Art. 46 - Carta dei servizi

1. Entro un mese dalla stipula del presente Contratto, il Gestore deve sottoporre all'approvazione dell'Agenzia una carta dei servizi redatta sulla base dello schema di cui alla Deliberazione di

Consiglio d'Ambito n. 13 del 7 aprile 2016 ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. l), della L.R. n. 23/2011.

2. La carta dei servizi è vincolante per il Gestore in tutte le sue parti ivi incluse quelle contenenti indennizzi a favore dell'utenza.

Art. 47 - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

1. Fermo l'obbligo di osservare la vigente normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, il Gestore è obbligato ad adottare un sistema certificato di miglioramento continuo della gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, previa approvazione da parte dell'Agenzia e in conformità con tutti gli obblighi normativi vigenti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

2. I dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti sono trasmessi periodicamente dal Gestore all'Agenzia, secondo le modalità indicate all'art. 45 del presente Contratto.

Art. 48 - Certificazione di Qualità

1. Il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 9001 ed a trasmettere annualmente all'Agenzia copia del relativo certificato di qualità, secondo le modalità indicate all'art. 45 del presente Contratto.

2. Il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 14001 o, in alternativa, secondo il regolamento EMAS.

3. Il Gestore è tenuto, altresì a consentire all'Agenzia l'accesso alla documentazione del Sistema Qualità e Ambiente aziendale per le parti relative all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 49 - Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali

1. Il Gestore è tenuto ad applicare il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché il Regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali vigenti sul territorio.

Art. 50 - Certificazione del bilancio

1. Il Gestore è obbligato a proprie spese a far certificare il bilancio di esercizio da parte di un revisore contabile abilitato ai sensi di legge.

CAPO VI - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE, RECESSO, RISOLUZIONE E DECADENZA

Art. 51 - Società di gestione

1. La società di gestione subentra in tutti i rapporti con l'Agenzia derivanti dal presente Contratto, divenendo concessionaria a titolo originario senza necessità di ulteriore approvazione da parte del concedente.

2. La Società di gestione deve avere sede operativa nell'ambito del bacino territoriale di Parma. Il capitale sociale di tale società deve essere interamente versato e non inferiore ad € 4.000.000,00.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 52, il soggetto risultato aggiudicatario in sede di gara, singolo, raggruppato o consorziato, ha l'obbligo di mantenere la propria qualità di socio nella Società di gestione per tutta la durata del presente Contratto e non può cedere la propria partecipazione. Tale soggetto resta, altresì, responsabile in solido nei confronti dell'Agenzia del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto.

4. L'eventuale ingresso nel capitale sociale della Società di gestione di istituti di credito ed altri investitori istituzionali è ammesso ai sensi delle norme vigenti.

Art. 52 - Modificazioni soggettive

1. L'aggiudicatario, titolare delle quote di partecipazione nella società di gestione, qualora sia interessato da modificazioni soggettive derivanti da scorporo o cessione di azienda o rami di essa, ovvero da trasformazione, fusione, incorporazione e scissione, ovvero da altre operazioni che comportino, a qualsiasi titolo, la successione, in via universale o parziale, di nuovo Operatore economico all'aggiudicatario stesso, quest'ultimo è obbligato a darne comunicazione ad ATERSIR entro trenta giorni dall'operazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'Agenzia verifica in capo al nuovo Operatore economico la permanenza dei requisiti di idoneità e di qualificazione inizialmente stabiliti, nonché

il rispetto della normativa vigente. La mancanza dei suddetti requisiti determina le conseguenze e gli effetti di cui al successivo art. 54.

3. In ogni caso, le modificazioni soggettive di cui al precedente comma 1 non possono determinare variazioni alle condizioni contrattuali originariamente stabilite e non debbono costituire forme di elusione della normativa disciplinante l'affidamento del servizio pubblico oggetto del presente Contratto.

Art. 53 - Contestazione degli inadempimenti del Gestore e risoluzione del Contratto

1. In caso di grave inadempimento del Gestore alle obbligazioni assunte in forza del presente Contratto e dei relativi allegati, l'Agenzia contesta tali inadempimenti mediante l'invio, tramite PEC o raccomandata a.r., di una lettera di addebito e, se necessario, di intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di addebito, il Gestore può inviare all'Agenzia le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, l'Agenzia diffida il Gestore a provvedere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tal fine concedendo allo stesso Gestore un termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'Agenzia comunica al Gestore la risoluzione del Contratto ed il Contratto si intende risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

2. Le Parti concordemente pattuiscono che le seguenti evenienze configurano, in ogni caso, grave inadempimento anche ai sensi dell'art. 1455 c.c.:

- a) la violazione del divieto di cui all'art. 41 del presente Contratto;
- b) il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 30, 31 e 36 del presente Contratto nei modi e nei termini ivi disciplinati;
- c) l'omissione di comunicazioni di informazioni tale da impedire di fatto il controllo da parte dell'Agenzia e dei Comuni.

Nei casi di cui al presente comma l'Agenzia, diffida il Gestore a provvedere ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tal fine concedendo allo stesso Gestore un termine massimo di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine l'Agenzia comunica al Gestore la risoluzione del Contratto ed il Contratto si intende risolto di diritto, salvo in ogni caso il diritto in capo all'Agenzia al risarcimento del danno anche per semplice ritardo.

3. Le Parti concordemente pattuiscono, altresì, che le evenienze di seguito indicate costituiscono causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza necessità di previa diffida e messa in mora:

- a) la subconcessione del servizio in violazione dell'art. 35;
- b) la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive di cui all'art. 52;
- c) la violazione dell'obbligo di cui all'art. 51, comma 3;
- d) il verificarsi di quanto previsto dall'art. 58, comma 8.

La dichiarazione con cui l'Agenzia intende valersi della clausola risolutiva espressa, è effettuata mediante invio di comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r..

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Gestore ha diritto al solo pagamento dei servizi effettivamente e regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto. A tal fine, l'Agenzia escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo maggior danno.

Art. 54 - Decadenza della concessione

1. L'Agenzia dichiara la decadenza della concessione nei confronti del Gestore, in caso di:

- a) fallimento o ammissione ad altre procedure concorsuali, ad esclusione del concordato di continuità aziendale di cui alle norme vigenti in materia, ovvero scioglimento della società;
- b) revoca o decadenza dell'attestazione di qualificazione necessaria ai fini dello svolgimento del servizio pubblico in oggetto, da parte dell'ente competente;
- c) perdita degli ulteriori requisiti soggettivi e professionali necessari allo svolgimento del servizio pubblico oggetto del presente Contratto.

2. L'Agenzia dichiara, altresì, la decadenza al verificarsi, nei confronti del Gestore, di una delle fattispecie di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 80, commi 3 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La comunicazione al Gestore dell'avvio del procedimento di decadenza è trasmessa dall'Agenzia tramite PEC o raccomandata a.r.. Entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Gestore può inviare all'Agenzia le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni,

ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, l’Agenzia dichiara la decadenza dalla concessione.

4. In caso di dichiarazione di decadenza della concessione il Contratto si intende conseguentemente risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni. Il Gestore ha diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione di diritto del Contratto. A tal fine, l’Agenzia escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo maggior danno.

Art. 55 - Tutela della continuità del servizio

1. A tutela della continuità del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è facoltà dell’Agenzia richiedere al Gestore di continuare ad espletare lo stesso servizio nel rispetto del presente Contratto, fino ad un massimo di dodici mesi decorrenti dall’operare della risoluzione o, comunque, dello scioglimento del presente rapporto contrattuale nelle ipotesi di cui al presente Capo. In tale ipotesi, è fatto obbligo al Gestore di continuare ad erogare il predetto servizio secondo le modalità ed alle condizioni previste dal presente Contratto.

CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 56 - Cauzione definitiva

1. Il Gestore è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere completa di firma del fideiussore ed intestata all’Agenzia, quale Ente garantito, e deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno dieci giorni prima della stipula del Contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, il Gestore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di valore incrementato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; detto incremento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. Il Gestore ha facoltà di ridurre l’importo individuato ai sensi del comma 1, nelle ipotesi previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La garanzia copre l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Gestore nonché le ulteriori ipotesi previste dal presente Contratto, e cessa di avere effetto solo alla conclusione della concessione.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

5. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualunque causa. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sul corrispettivo del Gestore di cui all'art. 8.

Art. 57 - Coperture assicurative

1. Il Gestore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni cagionati all'Agenzia o ai terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto in relazione all'esecuzione dei servizi affidati o a cause agli stessi collegati.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Gestore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con un intermediario iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), avente ad oggetto:

- a) le normali coperture assicurative RC per automezzi per massimali non inferiori, per ciascun automezzo a:
 - € 6.070.000,00 per danni a persone,
 - € 1.220.000,00 per danni a cose;
- b) la copertura assicurativa a favore dell'Agenzia, degli enti locali e dei soggetti titolari dei beni strumentali all'espletamento del servizio di cui agli artt. 14 e 17 del presente Contratto, per danni da qualunque causa determinati a detti beni, con massimale per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 1.000.000,00;
- c) la copertura assicurativa di responsabilità civile verso l'Agenzia, gli enti locali, i terzi in generale (estesa anche alla responsabilità civile per inquinamento) ed i prestatori di lavoro (RCT – RCO), per i rischi inerenti la propria attività, inclusa la concessione in oggetto, con massimale per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 5.000.000,00.

3. Il Gestore è obbligato a trasmettere annualmente all’Agenzia la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell’efficacia dei relativi contratti. Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’Agenzia.

4. In caso di evento causativo di danno il Gestore è obbligato a dare comunicazione scritta all’Agenzia ed all’intermediario assicurativo.

5. La stipulazione del Contratto di assicurazione non esime il Gestore da responsabilità per i danni di cui al comma 1 durante tutto il periodo di validità della concessione. In ogni caso la copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale per eventuali danni riconducibili al periodo di validità della concessione.

Art. 58 - Penali e decurtazioni per mancata esecuzione del servizio

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente Contratto di servizio o di comportamento omissivo o commissivo del Gestore, suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi o di cagionare un danno all’Agenzia o agli Enti locali associati, al Gestore sono applicate le penali di cui all’Allegato J.

2. In ogni caso di mancata esecuzione del servizio, in aggiunta alla escussione della penale prevista al comma 1, verrà applicata la decurtazione della valorizzazione della prestazione non eseguita, determinata in base ai prezzi offerti dal Gestore in sede di gara ovvero, nel caso di prestazioni non offerte in sede di gara, in base all’Allegato B al presente Contratto “*Elenco prezzi unitari*”.

3. Qualora ricorra una delle ipotesi previste dal comma precedente l’Agenzia notifica al Gestore formale lettera di contestazione prevedendo un congruo termine per le controdeduzioni e indicando il termine perentorio entro cui il Gestore deve ovviare all’inadempimento.

4. L’Agenzia procede all’applicazione della penale in caso di accertamento positivo di un inadempimento ovvero in caso di mancata produzione delle controdeduzioni da parte del Gestore entro il termine di cui al comma precedente ovvero in caso di rigetto delle stesse da parte dell’Agenzia.

5. Il Gestore resta comunque obbligato ad ovviare all’inadempimento rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine indicato dall’Agenzia nella lettera di contestazione.

6. L'ammontare delle penali e della valorizzazione della prestazione non eseguita sarà detratto dal corrispettivo per il servizio di cui all’art. 8.

7. Qualora il Gestore incorra nell'applicazione di tre inadempimenti gravi ai sensi dell'Allegato J nel corso di un anno di esecuzione del Contratto, l'Agenzia può procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 53, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

8. Qualora l'importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempienze, superi cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale, il presente Contratto si riterrà risolto di diritto.

9. È comunque fatta salva la facoltà per l'Agenzia di agire in giudizio per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

Art. 59 - Foro competente

1. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connessa allo stesso, è competente il Foro di Bologna.

Art. 60 - Allegati

1. Formano parte integrante del presente Contratto i seguenti allegati:

- Disciplinare Tecnico;
- Allegato A “Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale”;
- Allegato B “Elenco dei prezzi unitari”;
- Allegato C “Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati”;
- Allegato D “Regolazione economica dei ricavi per la commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui all'Art 10, comma 1, lett. a)”;
- Allegato E “Regolazione economica dei costi per il recupero/smaltimento dei rifiuti differenziati di cui all'Art 10, comma 1, lett. b) e c)”;
- Allegato F “Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base”;
- Allegato G “Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. a)”;
- Allegato H “Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. b)”;

- Allegato I “Beni strumentali di cui all’art. 14, c.1, lett. c)”;
- Allegato J “Penali”;
- Allegato K “Piano Economico Industriale”.

ALLEGATO A: Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale

Comune	Riferimento della Zona da Piano Reg. Gestione Rifiuti	Tipologia del sistema di raccolta dei rifiuti (vedasi Allegato F, punto A)	tonnellate massime rifiuto indifferenziato obiettivo 2019 da offerta (Toff19) (vedi nota 1)	tonnellate massime rifiuto indifferenziato obiettivo 2020 da offerta (Toff20) (vedi nota 1)	tonnellate massime rifiuto indifferenziato obiettivo anno a regime 2021 da offerta (Toff21) (vedi nota 1)	giornate annuali stabilite per mercati e manifestazioni, da garantire anche nel transitorio (gg_DT) (vedi nota 2)	monte ore uomo annuali offerte guardiania CDR, da garantire anche nel transitorio (ore_off) (vedi nota 2)	Km annuali offerti spazzamento manuale, da garantire anche nel transitorio (Km_ma_off) (vedi nota 2)	Km annuali offerti spazzamento meccanizzato, da garantire anche nel transitorio (Km_me_off) (vedi nota 2)	Km annuali offerti spazzamento misto, da garantire anche nel transitorio (Km_mi_off) (vedi nota 2)	Km annuali offerti lavaggio strade, da garantire anche nel transitorio (Km_la_off) (vedi nota 2)
Albareto	Montagna		Per questi Comuni il servizio non viene svolto nel periodo transitorio 2019 e 2020.			8					
Bardi	Montagna					12					
Bedonia	Montagna					2					
Berceto	Montagna					0					
Bore	Montagna					0					
Borgo Val di Taro	Montagna				56						
Busseto	Pianura				4						
Calestano	Pianura				0						
Collecchio	Pianura				66						
Colorno	Pianura				0						
Compiano	Montagna				0						
Corniglio	Pianura				0						
Felino	Pianura				60						
Fontanellato	Pianura				65						
Fontevivo	Pianura				0						
Fornovo di Taro	Montagna				56						
Langhirano	Pianura				65						
Lesignano de' Bagni	Pianura				0						
Medesano	Pianura				0						
Mezzani	Pianura				55						
Monchio delle Corti	Pianura				0						
Montechiarugolo	Pianura				6						
Neviano degli Arduini	Pianura				3						
Noceto	Pianura				151						

Palanzano	Pianura					3					
Parma	Capoluogo					1.690					
Pellegrino Parmense	Montagna					0					
Polesine Zibello	Pianura					0					
Roccabianca	Pianura					0					
Sala Baganza	Pianura					30					
Salsomaggiore Terme	Pianura					204					
San Secondo Parmense	Pianura					9					
Sissa Trecasali	Pianura					0					
Solignano	Montagna					0					
Soragna	Pianura					0					
Sorbolo	Pianura					58					
Terenzo	Montagna					0					
Tizzano Val Parma	Pianura					0					
Tornolo	Montagna					0					
Torrile	Pianura					57					
Traversetolo	Pianura					3					
Valmozzola	Montagna					0					
Varano de' Melegari	Montagna					15					
Varsi	Montagna					0					
Totale			0	0	0	2.678	0	0	0	0	0
			TOFF19	TOFF20	TOFF21	GG_DT	MO	KMT_ma	KMT_me	KMT_mi	KMT_la

Nota (1): le quantità non includono il rifiuto da esumazioni/estumulazioni (vedasi DGR 2218/2016).

Dal primo anno dell'affidamento dovrà essere garantito l'obiettivo del 65% di Raccolta Differenziata nel bacino oggetto di affidamento. Dal 2020 in ogni Comune devono essere garantiti gli obiettivi percentuali di RD, al netto del rifiuto da esumazioni/estumulazioni, del PRGR (65% Comuni di montagna, 70% Comuni capoluogo e della costa, 79% Comuni di pianura, come definiti nel PRGR).

Nota (2): gli standard specificati per i Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto e Bore saranno da garantire a partire dall'anno a regime 2021.

Filiera merceologica (f)	Carta	Vetro	Plastica	Legno	Acciaio	Alluminio
Quantità di progetto del bacino territoriale (tonnellate) dell'anno 2021 (Q DT f)	36.973	20.895	16.983	10.042	1.259	17

Nota: la filiera Plastica include plastica e plastica/barattolame

ALLEGATO B: Elenco dei prezzi unitari

B.1: COSTI UNITARI MEZZI SERVIZI IGIENE URBANA (escluso autista)

Sono compresi costi di acquisto, oneri finanziari, oneri di gestione (manutenzione, consumi, ecc.), tasse ed assicurazioni. I valori della presente tabella non devono essere considerati nei casi di cui alla seguente tabella B.4: COSTI UNITARI SERVIZI SPECIFICI.

Descrizione	Costo unitario	Unità di misura
compattatore carico laterale 3 assi	€	€/ora
compattatore carico posteriore 3 assi	€	€/ora
compattatore carico posteriore 2 assi 15-18 mc	€	€/ora
compattatore carico posteriore 2 assi 10-14 mc	€	€/ora
costipatore 5-9 mc	€	€/ora
autocarro con vasca da 7 mc	€	€/ora
autocarro con vasca da 5 mc	€	€/ora
autocarro con vasca da 4 mc	€	€/ora
autocarro con vasca da 2 mc	€	€/ora
autocarro elettrico con vasca da 2 mc	€	€/ora
motocarro	€	€/ora
autocarro sponda idraulica	€	€/ora
furgone	€	€/ora
lavacassonetti laterale	€	€/ora
lavacassonetti posteriore	€	€/ora
lavastrade con cisterna da 8 mc	€	€/ora
mezzo tipo ecomobile per raccolte itineranti, comprensivo di contenitori, bilancia, sistema identificazione utenze	€	€/ora
autocarro con impianto di scarramento	€	€/ora
autocarro con impianto di scarramento e gru munita di ragno	€	€/ora
mezzo autoarticolato di grande volumetria (bilico, ecc.)	€	€/ora
spazzatrice elettrica da 2 mc	€	€/ora

B.1: COSTI UNITARI MEZZI SERVIZI IGIENE URBANA (escluso autista)

Sono compresi costi di acquisto, oneri finanziari, oneri di gestione (manutenzione, consumi, ecc.), tasse ed assicurazioni. I valori della presente tabella non devono essere considerati nei casi di cui alla seguente tabella B.4: COSTI UNITARI SERVIZI SPECIFICI.

Descrizione	Costo unitario	Unità di misura
minispazzatrice da marciapiedi larghezza 120 cm	€	€/ora
aspirafoglie con vasca da 5 mc	€	€/ora
decespugliatore o soffiatore	€	€/ora
pala gommata con potenza almeno pari a 90 KW munita di benna mordente	€	€/ora
pala gommata con potenza almeno pari a 120 KW munita di benna mordente	€	€/ora
ruspa cingolata con potenza almeno pari a 90 KW	€	€/ora
ruspa cingolata con potenza almeno pari a 120 KW	€	€/ora
escavatore cingolato con potenza almeno pari a 97 KW	€	€/ora
mini escavatore tipo BobCat	€	€/ora

note: utilizzo minimo 3 ore

B.2: COSTI UNITARI ACQUISTO ATTREZZATURE

Sono esclusi: oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria

Descrizione	Costo unitario	Unità di misura
campane 3000 litri	€	€/cad
campane 2000 litri	€	€/cad
cassonetto 1700 litri	€	€/cad
cassonetto 1000-1100 litri	€	€/cad
cassonetto 660-770 litri	€	€/cad
bidone 360 litri	€	€/cad
bidone 240 litri	€	€/cad
bidone 120 litri	€	€/cad
mastello 35-50 litri	€	€/cad
mastello 20-30 litri	€	€/cad

B.2: COSTI UNITARI ACQUISTO ATTREZZATURE
Sono esclusi: oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria

Descrizione	Costo unitario	Unità di misura
biopattumiera aerata 10-12 litri	€	€/cad
integrazione pedale al bidone da 120-360 litri	€	€/cad
cassone scarrabile 15-20 mc a tenuta	€	€/cad
cassone scarrabile 15-20 mc a tenuta con coperchio a chiusura idraulica	€	€/cad
cassone scarrabile 25-30 mc a tenuta	€	€/cad
cassone scarrabile 25-30 mc a tenuta con coperchio a chiusura idraulica	€	€/cad
press container 18-22 mc	€	€/cad
compostiera ca. 300 litri	€	€/cad
compostiera ca. 600 litri	€	€/cad
contenitori per oli da 200-250 litri	€	€/cad
contenitori per oli da ca. 500 litri	€	€/cad
tanica oli da 5 litri	€	€/cad
contenitore per pile o farmaci	€	€/cad
transponder	€	€/cad
cassetta informatizzata 5-6 contenitori (volumetria minima totale 7 mc)	€	€/cad
isola ecologica scarrabile non stazionaria informatizzata (minimo 5 vasche indipendenti per volumetria minima totale 8 mc), comprensivo di tessere/card per utenze, dispositivi scarico dati e licenze gestione software	€	€/cad
distributore automatico sacchi	€	€/cad
badge personalizzato	€	€/cad
contenitore distributore sacchi per cani, dog-box	€	€/cad
cestini multiraccolta differenziata	€	€/cad
cestini gettacarta 25-60 litri	€	€/cad

B.2: COSTI UNITARI ACQUISTO ATTREZZATURE		
Sono esclusi: oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria		
Descrizione	Costo unitario	Unità di misura
cassonetto con sistema controllo conferimenti informatizzato comprensivo di chiavi	€	€/cad
pesa per centro di raccolta informatizzata	€	€/cad
sacchetti biodegradabili 10-12 litri certificati a norma UNI EN 13432-2002	€	€/1000pezzi
sacchi in PE 60-70 litri	€	€/1000pezzi
sacchi in PE 100-110 litri	€	€/1000pezzi
sacchi in PE 60-70 litri comprensivi di tag Rfid	€	€/1000pezzi
sacchi in PE 100-110 litri comprensivi di tag Rfid	€	€/1000pezzi
sacchi in rafia sintetica da 70 litri riutilizzabili	€	€/cad

B.3: COSTI UNITARI NOLEGGIO ATTREZZATURE		
Sono compresi costi di acquisto, oneri finanziari, oneri di gestione (manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.), informatizzazione e gestione dati		
Descrizione	Costo unitario	Unità di misura
noleggio container scarrabile 15-20 mc a tenuta	€	€/mese
noleggio cassone scarrabile 15-20 mc a tenuta con coperchio a chiusura idraulica	€	€/mese
noleggio cassone scarrabile 25-30 mc a tenuta	€	€/mese
noleggio cassone scarrabile 25-30 mc a tenuta con coperchio a chiusura idraulica	€	€/mese
noleggio press container 18-22 mc	€	€/mese
cassonetto con sistema controllo conferimenti informatizzato comprensivo di chiavi	€	€/anno
casetta informatizzata 5-6 contenitori (volumetria minima totale 7 mc)	€	€/anno
isola ecologica scarrabile non stazionaria informatizzata (minimo 5 vasche indipendenti per volumetria minima totale 8 mc), comprensivo di tessere/card per utenze, dispositivi scarico dati e licenze gestione software	€	€/anno

B.3: COSTI UNITARI NOLEGGIO ATTREZZATURE

Sono compresi costi di acquisto, oneri finanziari, oneri di gestione (manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.), informatizzazione e gestione dati

Descrizione	Costo unitario	Unità di misura
-------------	----------------	-----------------

note: compreso posizionamento e ritiro per minimo tre mesi

B.4: COSTI UNITARI SERVIZI SPECIFICI

Sono comprese spese generali ed utili di impresa ed ogni onere per il corretto svolgimento del servizio

Descrizione	Costo unitario	Unità di misura
raccolta foglie	€	€/km asse strada
estirpazione, sfalcio manuale	€	€/km asse strada
diserbo	€	€/km asse strada
lavaggio strade (<i>minimo intervento su 15 km di strada</i>)	€	€/km asse strada
pulizia cestini stradali (<i>minimo 50 cestini</i>)	€	€/cestino-intervento
lavaggio contenitori (<i>minimo 50 contenitori</i>)	€	€/cont.-intervento
lavaggio campane (<i>minimo 30 campane</i>)	€	€/cont.-intervento
lavaggio benne e container (<i>minimo 10 benne/container</i>)	€	€/cont.-intervento

note: ove non specificato intervento minimo pari a 200 Euro

svuotamento container, composto delle seguenti voci:		
<i>chiamata svuotamento container</i>	€	€/cont.-intervento
<i>trasporto container</i>	€	€/km (a/r)
trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva inferiore a 3,5 ton	€	€/km (a/r)
trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva tra 3,5 e 7,5 ton	€	€/km (a/r)
trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva tra 7,5 e 11,5 ton	€	€/km (a/r)
trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva tra 11,5 e 26 ton	€	€/km (a/r)
trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva superiore a 26 ton	€	€/km (a/r)

raccolta ingombranti/RAEE su chiamata oltre 3 pezzi	€	€/chiamata
raccolta potature con ragno su strada fino 3 mc	€	€/chiamata

B.4: COSTI UNITARI SERVIZI SPECIFICI

Sono comprese spese generali ed utili di impresa ed ogni onere per il corretto svolgimento del servizio

Descrizione	Costo unitario	Unità di misura
raccolta potature con ragno su strada oltre 3 mc	€	€/chiamata
raccolta potature su area privata fino 1 mc	€	€/chiamata
raccolta amianto	€	€/chiamata

raccolta domiciliare contenitori/sacchi fino 70 litri in area di proprietà privata (onere aggiuntivo)	€	€/svuot.
raccolta domiciliare contenitori a due/quattro ruote in area di proprietà privata (onere aggiuntivo)	€	€/svuot.

note: interventi applicabili in aree ove già presente turno di raccolta domiciliare della stessa frazione e con lo stesso mezzo che svolge il normale percorso in tale zona

consegna kit (contenitori, materiale informativo, ecc.) presso le utenze (escluse fornitura) (<i>minimo 50 utenze</i>)	€	€/utenza
consegna kit (contenitori, materiale informativo, ecc.) presso punto distribuzione (esclusa fornitura)	€	€/utenza

costi amministrativi relativi all'accertamento, riscossione e contenzioso, comprensivi di gestione tariffa (anche di tipo puntuale) con le modalità descritte nel disciplinare tecnico (<i>intervento applicabile solo su intero territorio comunale</i>)	€	€/utenza
---	---	----------

ALLEGATO C: Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati

A. L'Allegato A "Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale" al presente Contratto specifica le tonnellate massime obiettivo di rifiuto indifferenziato (con esclusione del rifiuto derivante da esumazioni/estumulazioni, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 2218/2016) per ogni Comune relative alle annualità 2019 (Toff19), 2020 (Toff20) e 2021 (Toff21), derivanti dall'offerta del Concessionario in sede di gara (ad esclusione dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto e Bore per gli anni 2019 e 2020).

B. Le tonnellate obiettivo degli anni 2022 e 2023 sono le medesime previste per il 2021 (Toff21), quelle degli anni successivi al 2023 ($n = 24, 25, \dots, 33$) fino a scadenza del Contratto di ogni Comune sono automaticamente determinate *pro tempore* in ragione del prodotto fra le tonnellate obiettivo del 2021 (Toff21) ed il rapporto fra abitanti equivalenti del secondo anno antecedente quello di riferimento (ab_eq_n-2) ed abitanti equivalenti dell'anno 2021 (ab_eq_DT).

C. L'Agenzia stabilisce, sulla base della Pianificazione regionale, a quali impianti dovranno essere conferiti i rifiuti indifferenziati di ciascun Comune. L'Agenzia stabilisce altresì la tariffa unitaria applicata da ciascun impianto o polo impiantistico per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato effettivamente conferita a detti impianti da parte del Gestore. L'onere riconosciuto quale acconto annuale (CAC_n per l'anno $n=19, 20, \dots, 33$) per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati è dato dalla sommatoria dei prodotti fra le tonnellate obiettivo (Tac_n) di ciascun Comune (ad esclusione, per gli anni 2019 e 2020, dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto e Bore) come definite ai punti A e B e la tariffa unitaria dell'impianto o polo impiantistico (impianto j) applicata ai rifiuti indifferenziati del medesimo Comune (TU_j_n):

$$\text{Onere acconto annuale} = CAC_n = \sum_j [TU_j_n * \sum_i Tac_i_j_n]$$

dove la sommatoria interna è estesa a tutti i Comuni i che conferiscono all'impianto j -esimo e quella esterna agli impianti j ,

$Tac_19=Toff19$; $Tac_20=Toff20$; $Tac_21=Toff21$; $Tac_22=Toff21$; $Tac_23=Toff21$ per gli anni dal 2019 al 2023,

$Tac_n = Toff21 / ab_eq_DT * ab_eq_n-2$ per gli anni $n=24, 25, \dots, 33$, dove ab_eq_n-2 sono gli abitanti equivalenti di ciascun comune ed ab_eq_DT sono gli abitanti equivalenti 2021 di ciascun Comune.

D. Il Gestore è tenuto a pagare ad ogni impianto o polo di smaltimento j , per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato effettivamente conferita, la tariffa unitaria TU_j_n annualmente stabilita dall'Agenzia.

E. Al fine di rideterminare gli obiettivi di tonnellate di indifferenziato a smaltimento sulla base dell'evoluzione degli abitanti equivalenti, a partire dall'anno 2021 (n) l'Agenzia fisserà per ogni Comune (ad esclusione, per il 2021 e 2022, dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto e Bore) le tonnellate di rifiuto indifferenziato di riferimento del secondo anno antecedente ($Trif_n-2$), che sono uguali alle tonnellate offerte per gli anni 2019, 2020 e 2021 (rispettivamente $Toff19$, $Toff20$ e $Toff21$), e che sono calcolate in ragione del prodotto fra tonnellate obiettivo 2021 ($Toff21$) ed il rapporto fra abitanti equivalenti dell'anno $n-2$ (ab_eq_n-2) ed abitanti equivalenti dell'anno 2021 (ab_eq_DT) per gli anni dal 2022 al 2033. A partire dal 2024 (n) l'Agenzia provvederà a ricalcolare l'onere di cui al punto C relativo al secondo anno antecedente ($CRIF_n-2$) sulla base delle predette tonnellate di rifiuto indifferenziato di riferimento dell'anno $n-2$ ($Trif_n-2$), ed a conguagliare il differenziale del ricalcolo rispetto a quanto stabilito in acconto al punto C:

$Trif_19=Toff19$, $Trif_20=Toff20$, $Trif_21=Toff21$,
(ad esclusione dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto e Bore per gli anni 2019 e 2020)

$Trif_n-2 = Toff21 / ab_eq_DT * ab_eq_n-2$ per $n=24, 25, \dots, 35$

$$CRIF_n-2 = \sum_j [TU_j_n-2 * \sum_i Trif_i_j_n-2] \quad \text{con } n=24, 25, \dots, 35$$

Conguaglio annuale su quantitativi di riferimento = $CRIF_n-2 - CAC_n-2$ con $n=24, 25, \dots, 35$

F. A partire dall'anno 2021 (n) l'Agenzia calcolerà il costo unitario di riferimento relativo al secondo anno antecedente (CUR_n-2), pari, per gli anni ($n-2$) 2019, 2020 e 2021, al rapporto fra l'onere riconosciuto in acconto di cui al punto C (CAC_n-2) e tonnellate complessive a livello di bacino territoriale di rifiuto indifferenziato di riferimento di tali anni (rispettivamente $TOFF19$, $TOFF20$ e $TOFF21$), e pari, per gli anni ($n-2$) dal 2022 al 2033, al rapporto fra l'onere ricalcolato di cui al punto E ($CRIF_n-2$) e le tonnellate complessive a livello di bacino territoriale di rifiuto indifferenziato di riferimento di tali anni ($TRIF_n-2$, come sommatoria delle $Trif_n-2$ di ogni

Comune), il costo unitario di riferimento è calcolato con arrotondamento alla seconda cifra decimale:

$$\text{CUR}_{19} = \text{arrotonda}(\text{CAC}_{19} / \text{TOFF19}; 2),$$

$$\text{CUR}_{20} = \text{arrotonda}(\text{CAC}_{20} / \text{TOFF20}; 2),$$

$$\text{CUR}_{21} = \text{arrotonda}(\text{CAC}_{21} / \text{TOFF21}; 2),$$

$$\text{CUR}_{n-2} = \text{arrotonda}(\text{CRIF}_{n-2} / \text{TRIF}_{n-2}; 2) \quad \text{per } n = 24, 25, \dots, 35,$$

dove $\text{TRIF}_{n-2} = \sum \text{Trif}_{n-2}$ con sommatoria estesa a tutti i Comuni.

G. A partire dal 2021 (n), qualora i rifiuti indifferenziati raccolti a consuntivo in ogni Comune nel secondo anno antecedente (ad esclusione, per gli anni 2019 e 2020, dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto e Bore) (Tcons_{n-2}) (come da dati ufficiali annualmente prodotti da Arpae) si discostino oltre i 3 punti percentuali in più o oltre i 2 punti percentuali in meno rispetto ai rifiuti indifferenziati di riferimento dell'anno n-2 (Trif_{n-2}), è previsto un conguaglio da inserire fra gli oneri da aggiungere o detrarre, calcolato come di seguito. Il costo unitario di riferimento relativo al secondo anno antecedente (CUR_{n-2}) di cui al punto F è moltiplicato per ogni Comune (ad esclusione, per gli anni 2019 e 2020, dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto e Bore) per le tonnellate di scostamento:

a) fra quelle reali consuntivate (Tcons_{n-2}) e quelle di riferimento (Trif_{n-2}) incrementate di 3 punti percentuali, nel caso che le tonnellate reali superino quelle di riferimento incrementate di 3 punti percentuali, ottenendo $\text{CUR}_{n-2} * (\text{Tcons}_{n-2} - \text{Trif}_{n-2} * 1,03)$, con $n = 21, 22, \dots, 35$;

b) fra quelle di riferimento (Trif_{n-2}) ridotte di 2 punti percentuali e quelle reali consuntivate (Tcons_{n-2}), nel caso che le tonnellate reali siano inferiori a quelle di riferimento ridotte di 2 punti percentuali, ottenendo $\text{CUR}_{n-2} * (\text{Trif}_{n-2} * 0,98 - \text{Tcons}_{n-2})$, con $n = 21, 22, \dots, 35$.

A titolo di conguaglio annuale su quantitativi reali gli oneri dell'anno n sono incrementati del 50% della somma delle moltiplicazioni relative ai Comuni di cui al punto a) e ridotti del 50 % della somma delle moltiplicazioni relative ai Comuni di cui al punto b).

H. L'ammontare complessivo degli eventuali conguagli di cui ai punti E e G relativi alle ultime 2 annualità dell'affidamento è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.

I. Il costo annuale per lo smaltimento del rifiuto derivante da esumazioni/estumulazioni dell'anno "n" è riconosciuto, sulla base di tariffa di accesso agli impianti di smaltimento stabilita dall'Agenzia, a consuntivo nei piani finanziari dell'anno n+2 (ad esclusione, per gli anni 2019 e 2020, dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto e Bore), ad eccezione dei costi relativi al 2032 e 2033 che saranno riconosciuti dal Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.

J. Non si darà luogo a variazioni dell'onere annuale per il trasporto del rifiuto indifferenziato in impianti di smaltimento, comunque individuati dall'Agenzia, ubicati fino a 50 km di percorrenza, andata e ritorno, considerando la viabilità principale e/o comunque più consona ai mezzi di trasporto previsti nella concessione, dal perimetro esterno del bacino oggetto di affidamento. Oltre tale distanza e per la sola distanza eccedente i 50 km sopra citati, si provvederà a compensare il Gestore con l'importo espresso in Euro/km indicato nell'elenco prezzi allegato B al presente Contratto.

K. Nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di affidamento al termine del periodo contrattuale, qualora dette procedure si prolunghino oltre la scadenza contrattualmente prevista, verrà applicata la disciplina inerente all'ultima annualità di affidamento del servizio. A titolo di esempio, per l'anno 2034 si opera la sostituzione nella tabella sottostante di "2033" in "2034", "2034" in "2035" e "2035" in "2036"; eccetera in caso di maggiori dilatazioni temporali.

In sintesi (punti da A a H):

Oneri anni n=19-20 (anni di transitorio)	Oneri anni n=21-22-23	Oneri anni n=(da 24 a 33)	Conguagli anni n=34-35
Anno n: oneri acconto			
Tonnellate rifiuti indifferenziati di riferimento per oneri acconto (Tac_n)			
Per ogni Comune (ad esclusione dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto e Bore): Tac_19=Toff19, Tac_20=Toff20	Per ogni Comune: Tac_21=Toff21, Tac_22=Toff21, Tac_23=Toff21	Per ogni Comune: Tac_n= Toff21/ab_eq_DT * ab_eq_n-2	
Oneri acconto e tariffa di accesso agli impianti			
L'Agenzia stabilisce annualmente, per ciascun Comune, a quale impianto di smaltimento j vanno conferiti i rifiuti indifferenziati. L'Agenzia stabilisce altresì, annualmente, la tariffa unitaria di accesso TU_j_n praticata al Gestore dal gestore di ciascun impianto di smaltimento j, per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato effettivamente conferita nell'anno n.			
Gli oneri acconto CAC_n di ogni anno n sono dati dalla seguente uguaglianza:			
$CAC_n = \sum_j [TU_{j_n} * \sum_i Tac_{i_j_n}]$			
dove la sommatoria interna è estesa a tutti i Comuni i che conferiscono all'impianto j-esimo e quella esterna agli impianti j (ad esclusione, per gli anni 2019 e 2020, dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto e Bore).			
Anno n: oneri conguaglio su quantitativi di riferimento dell'anno n-2			
Tonnellate rifiuti indifferenziati di riferimento per oneri conguaglio (Trif_n-2)			
Per ogni Comune (ad esclusione dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto e Bore): Trif_19=Toff19, Trif_20=Toff20, con totale complessivo 2019 e 2020 pari rispettivamente a TRIF_19=TOFF19 e TRIF_20=TOFF20. Per ogni Comune: Trif_21=Toff21 con totale complessivo TRIF_21=TOFF21	Per ogni Comune: Trif_n-2= Toff21/ab_eq_DT*ab_eq_n-2, dai quali si calcola un totale complessivo di bacino territoriale di ogni anno n-2 pari a TRIF_n-2		
Oneri di riferimento anno n-2			
$CRIF_{n-2} = \sum_j [TU_{j_{n-2}} * \sum_i Trif_{i_j_{n-2}}]$			
Conguaglio annuale su quantitativi di riferimento = CRIF_n-2 - CAC_n-2			
Anno n: oneri conguaglio su quantitativi reali dell'anno n-2 (ad esclusione, per gli anni 2019 e 2020, dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto e Bore)			
Si calcola il costo unitario di riferimento: CUR_n-2 = arrotonda (CAC_n-2 / TRIF_n-2;2)	Si calcola il costo unitario di riferimento: CUR_n-2 = arrotonda(CRIF_n-2 / TRIF_n-2;2)		
Qualora la quantità di rifiuti indifferenziati raccolti a consuntivo nell'anno n-2 di un Comune (Tcons_n-2 da dati ufficiali Arpae) si discosti oltre i 3 punti percentuali in più o oltre i 2 punti percentuali in meno rispetto a Trif_n-2:			
a) se Tcons_n-2 > Trif_n-2 * 1,03 si calcola ccoreal_n = 0,5 * CUR_n-2 * (Tcons_n-2 - Trif_n-2 * 1,03)			

b) se $Tcons_n-2 < Trif_n-2 * 0,98$ si calcola $ccoreal_n = 0,5 * CUR_n-2 * (Tcons_n-2 - Trif_n-2 * 0,98)$

Qualora la quantità di rifiuti indifferenziati raccolti a consuntivo nell'anno n-2 di un Comune ($Tcons_n-2$ da dati ufficiali Arpa) non si discosti oltre i 3 punti percentuali in più e oltre i 2 punti percentuali in meno rispetto a $Trif_n-2$, si pone $ccoreal_n = 0$.

Conguaglio annuale su quantitativi reali = $\sum_t ccoreal_n$ con tale sommatoria estesa a tutti i Comuni (ad esclusione, per gli anni 2019 e 2020, dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto e Bore).

ALLEGATO D: Regolazione economica dei ricavi per la commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui all'Art 10, comma 1, lett. a)

A. Nella seguente tabella A sono riportati i ricavi complessivi base minimi a livello di bacino territoriale di ciascuna filiera merceologica di cui agli accordi Anci-Conai per gli anni 2019, 2020 e 2021, nonché le corrispondenti quantità di progetto relative al bacino territoriale dell'anno 2021.

TABELLA A

Filiera merceologica (f)	Ricavo complessivo base minimo (euro) dell'anno 2019 (RCB_f_19)	Ricavo complessivo base minimo (euro) dell'anno 2020 (RCB_f_20)	Ricavo complessivo base minimo (euro) dell'anno 2021 (RCB_f_21)	Quantità di progetto (tonnellate) dell'anno 2021 (Q_DT_f)
Carta	1.495.529	1.488.031	1.534.009,77= 41,49 * 36.973	36.973
Vetro	858.020	853.718	880.097,40= 42,12 * 20.895	20.895
Plastica	3.918.870	3.899.224	4.019.706,27= 236,69 * 16.983	16.983
Legno	100.642	100.138	103.231,76= 10,28 * 10.042	10.042
Acciaio	108.700	108.155	111.497,04= 88,56 * 1.259	1.259
Alluminio	7.480	7.442	7.672,27= 451,31 * 17	17
Totale bacino territoriale	6.489.241	6.456.708	6.656.214,51	86.169

Nota: la filiera Plastica include plastica e plastica/barattolame

Dai valori riportati in tabella si ottiene il ricavo unitario minimo di ciascuna filiera merceologica (f) dell'anno 2021 (RU_f_21) come rapporto fra il ricavo complessivo base minimo (RCB_f_21) e la quantità dello stesso anno (Q_DT_f) riportati in tabella A. Tale ricavo unitario minimo di filiera merceologica dell'anno 2021 è adeguato a partire dal 2022 in congruenza coi periodici rinnovi degli accordi Anci-Conai, ottenendo il nuovo valore RU_f_n (con n da 22 a 33) valido pro-tempore.

I ricavi unitari minimi RU_{f_n} per l'attività di commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi Anci-Conai saranno adeguati tenendo conto delle modalità individuate nel presente Allegato al seguente punto H.

Le formule di seguito riportate sono intese a incentivare il Gestore, a beneficio della tariffa, a conseguire maggiori ricavi derivanti sia da importi unitari di vendita sul mercato superiori a quelli di riferimento individuati sulla base degli accordi Anci-Conai sia da quantitativi raccolti superiori a quelli attesi ed a penalizzarlo in caso contrario.

Il Gestore dovrà commercializzare le frazioni di cui al presente allegato tramite conferimento al sistema consortile Anci-Conai ovvero collocazione a libero mercato mediante procedure competitive; il Gestore dovrà produrre i contratti e qualsiasi documento utile per la quantificazione dei ricavi effettivamente conseguiti, al fine della loro valorizzazione da parte dell'Agenzia all'interno dei piani finanziari. Tale obbligo si applica anche nel caso che l'attività di commercializzazione sia svolta da società collegate o controllate dal Gestore che abbiano svolto l'attività di avvio a recupero ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L.R. 16/2015.

A partire dall'anno a regime 2021 le formule di calcolo di acconti e importi di riferimento per i conguagli sono rappresentate come prodotto fra 2 termini racchiusi all'interno di parentesi quadre. Il primo termine indica il valore unitario di ricavo (euro/ton), che non potrà essere inferiore al ricavo unitario minimo di filiera e che viene incrementato in ragione del 50% del differenziale fra il valore effettivamente conseguito e quello minimo. All'interno di tale termine è anche presente un fattore correttivo che tiene conto dei quantitativi di rifiuto non trattato (dato dalla differenza fra il quantitativo totale complessivo di filiera effettivamente raccolto e il quantitativo totale complessivo di filiera effettivamente trattato dal concessionario tramite impianti propri o di società collegate o controllate) che, per la minor qualità, va a diminuire il valore minimo di riferimento. Il secondo termine indica i quantitativi (ton) utilizzati per il calcolo dei ricavi ed è dato dalla semisomma fra tonnellaggi reali e tonnellaggi attesi da progetto indicizzati, a partire dal 2022, in base alla variazione annuale degli abitanti equivalenti rispetto a quelli dell'anno 2021.

Le formule, oltre al ricavo unitario minimo di filiera (f) di ogni anno (n) RU_{f_n} di cui sopra ed agli acronimi di cui alla tabella A, contengono le seguenti variabili:

- $RVE_{f_{n-2}}$ (euro) sono i ricavi effettivi debitamente documentati dal Gestore (anche per sue società collegate o controllate) dell'anno n-2 derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti, ivi inclusi i proventi da conferimento al sistema Anci-Conai e l'importo derivante

dalla procedura competitiva di cui alla L.R.16/2015, art. 3, c. 8, riservata ad un quantitativo documentato almeno pari al prodotto del quantitativo totale di filiera documentato effettivamente trattato dal concessionario tramite impianti propri o di società collegate o controllate per $0,3/(1-0,3)$ (i proventi della commercializzazione sono in favore dell'aggiudicatario della procedura competitiva). Tutti i costi relativi al servizio di trasporto agli impianti sono già stati considerati fra quelli dei servizi in concessione e pertanto non potranno andare a decurtazione dei valori di RVE; sono riconosciuti al Gestore gli eventuali contributi del CONAI per i servizi di pressatura e trasporto alle piattaforme, come previsti dagli allegati tecnici dell'accordo ANCI-Conai e pertanto i valori di RVE sono al netto di tali eventuali importi. I quantitativi e i ricavi sono da comunicare annualmente all'Agenzia per ciascuna filiera merceologica anche in caso di procedure competitive di cui alla L.R.16/2015, Art. 3, c. 8, riguardanti più filiere merceologiche contemporaneamente;

- $Q_{R_f n-2}$ (ton) sono le quantità di filiera realmente raccolte dal Gestore (sono quindi esclusi i rifiuti assimilati avviati a recupero dal produttore) nell'anno n-2;
- $QNT_{R_f n-2}$ (ton) è la differenza fra il quantitativo totale complessivo di filiera effettivamente raccolto $Q_{R_f n-2}$ e la quota parte di filiera effettivamente trattata dal concessionario tramite impianti propri o di società collegate o controllate dell'anno n-2;
- $CU_{ctr_f n}$ (euro/ton) sono i costi unitari di trattamento della filiera f pari, per l'anno 2021 (n=21) al rapporto fra CTR_f (come indicato, per la filiera f, nel Piano Economico Industriale (PEI) di cui all'Allegato C al Bando di gara e all'Allegato K al presente Contratto) e Q_{DT_f} , e per gli anni dal 2022 al 2033 (n=22, 23, ...,33), al valore del costo unitario di trattamento dell'anno precedente (n-1) adeguato in base al 75% dell'indice inflativo FOI annuale al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2). Il valori CTR_f indicati nel PEI sono da riferirsi a tutte le quantità di progetto di filiera dell'anno 2021 Q_{DT_f} specificate nella tabella A, anche per le quantità non trattate in impianti del Gestore. Qualora nel PEI non sia presente il costo di trattamento CTR_f della filiera f si porrà $CU_{ctr_f} = 0$ per ogni anno;
- $\Sigma(ab_{eq n-2}) / AB_{EQ_{DT}}$ (adimensionale) è il rapporto fra la sommatoria degli abitanti equivalenti del bacino territoriale dell'anno n-2 e quelli del 2021 $AB_{EQ_{DT}}$.

B. Per ogni anno di affidamento (n) l'Agenzia determinerà il ricavo in acconto di ciascuna filiera merceologica (f), relativo a proventi derivanti dall'attività di commercializzazione. Tale acconto ($RC_{Mac_f n}$) è per ogni filiera merceologica costituito:

- per gli anni 2019 e 2020 (n=19, 20), dal relativo ricavo complessivo base minimo indicato nella tabella A (rispettivamente RCB_f_19 e RCB_f_20)

$$RCMac_f_n = RCB_f_n$$

- per gli anni 2021 e 2022 (n=21, 22), dalla seguente formula:

$$RCMac_f_n = [RU_f_n + \text{MAX}(0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 - (RU_f_n - CUctr_f_n * QNT_R_f_n-2 / Q_R_f_n-2)) / 2] * [(Q_R_f_n-2 * RCB_f_21 / RCB_f_n-2 + Q_DT_f) / 2]$$

- per l'anno 2023 (n=23), dalla seguente formula:

$$RCMac_f_n = [RU_f_n + \text{MAX}(0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 - (RU_f_n - CUctr_f_n * QNT_R_f_n-2 / Q_R_f_n-2)) / 2] * [(Q_R_f_n-2 + Q_DT_f) / 2]$$

- per ciascun anno dal 2024 al 2033 (n=24, 25, ..., 33), dalla seguente formula:

$$RCMac_f_n = [RU_f_n + \text{MAX}(0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 - (RU_f_n - CUctr_f_n * QNT_R_f_n-2 / Q_R_f_n-2)) / 2] * [(Q_R_f_n-2 + Q_DT_f * \sum(ab_eq_n-2) / AB_EQ_DT) / 2]$$

C. Per ogni anno n, a partire dal 2021, si conguaglieranno per ciascuna filiera merceologica gli importi di cui al punto B, relativi al secondo anno antecedente (n-2), attraverso l'applicazione del seguente procedimento.

Inizialmente si calcola il ricavo complessivo minimo di riferimento di ciascuna filiera merceologica (f) dell'anno n-2 (RCMrif_f_n-2) come:

- per gli anni 2019 e 2020 (n-2 =19, 20),

$$RCMrif_f_n-2 = [RU_f_21 + \text{MAX}(0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 - (RU_f_21 - CUctr_f_21 * QNT_R_f_n-2 / Q_R_f_n-2)) / 2] * [(Q_R_f_n-2 + Q_DT_f * RCB_f_n-2 / RCB_f_21) / 2]$$

- per l'anno 2021 (n-2=21),

$$RCMrif_f_n-2 = [RU_f_n-2 + \text{MAX}(0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 - (RU_f_n-2 - CUctr_f_n-2 * QNT_R_f_n-2 / Q_R_f_n-2)) / 2] * [(Q_R_f_n-2 + Q_DT_f) / 2]$$

- per gli anni dal 2022 al 2033 ($n-2 = 22, 23, \dots, 33$),

$$\text{RCMrif}_f_{n-2} = [\text{RU}_f_{n-2} + \text{MAX} (0; \text{RVE}_f_{n-2} / \text{Q}_R_f_{n-2} - (\text{RU}_f_{n-2} - \text{CUctr}_f_{n-2} * \text{QNT}_R_f_{n-2} / \text{Q}_R_f_{n-2})) / 2] * [(\text{Q}_R_f_{n-2} + \text{Q}_DT_f * \Sigma(\text{ab}_{eq}_{n-2}) / \text{AB}_{EQ}_{DT}) / 2]$$

L'importo del conguaglio è dato (per ogni anno dal 2021 al 2035, $n=21, 22, \dots, 35$), per ciascuna filiera merceologica, dalla seguente formula:

$$\text{Conguaglio} = \text{RCMrif}_f_{n-2} - \text{RCMac}_f_{n-2}$$

D. Gli importi calcolati in acconto al punto B sono detratti dai piani finanziari di ogni anno, quelli calcolati a conguaglio al punto C sono detratti dagli stessi piani finanziari se assumono valore positivo, sono sommati in valore assoluto ai piani finanziari in caso contrario.

E. L'ammontare complessivo degli eventuali conguagli di cui al punto C relativi alle ultime 2 annualità dell'affidamento è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.

F. Nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di affidamento al termine del periodo contrattuale, qualora dette procedure si prolunghino oltre la scadenza contrattualmente prevista, verrà applicata la disciplina inerente all'ultima annualità di affidamento del servizio. A titolo di esempio, per l'anno 2034 si opera la sostituzione nella tabella sottostante di "2033" in "2034", "2034" in "2035" e "2035" in "2036"; eccetera in caso di maggiori dilatazioni temporali.

G. In sintesi:

Ricavi anni n= 19-20 (anni di transitorio)	Ricavi anni n=21-22-23	Ricavi anni n = (da 24 a 33)	Conguagli anni n=34-35
Anno n: ricavi in acconto			
<p>Sia $Q_{R_f_n}$ il quantitativo totale complessivo di rifiuti effettivamente raccolti per ciascuna filiera di ogni anno. Sia $QNT_{R_f_n}$ la differenza fra il quantitativo totale complessivo di filiera effettivamente raccolto $Q_{R_f_n}$ e il quantitativo totale complessivo di filiera effettivamente trattato dal concessionario tramite impianti propri o di società collegate o controllate di ogni anno.</p>			
$RCMac_{f_n} = RCB_{f_n}$	<p>Per n=21, 22 $RCMac_{f_n} = [RU_{f_n} + MAX(0; RVE_{f_n-2} / Q_{R_f_n-2} - (RU_{f_n} - CUctr_{f_n} * QNT_{R_f_n-2} / Q_{R_f_n-2})) / 2] * [(Q_{R_f_n-2} * RCB_{f_21} / RCB_{f_n-2} + Q_{DT_f}) / 2]$</p> <p>Per n=23 $RCMac_{f_n} = [RU_{f_n} + MAX(0; RVE_{f_n-2} / Q_{R_f_n-2} - (RU_{f_n} - CUctr_{f_n} * QNT_{R_f_n-2} / Q_{R_f_n-2})) / 2] * [(Q_{R_f_n-2} + Q_{DT_f}) / 2]$</p>	<p>$RCMac_{f_n} = [RU_{f_n} + MAX(0; RVE_{f_n-2} / Q_{R_f_n-2} - (RU_{f_n} - CUctr_{f_n} * QNT_{R_f_n-2} / Q_{R_f_n-2})) / 2] * [(Q_{R_f_n-2} + Q_{DT_f} * \sum(ab_{eq_n-2}) / AB_{EQ_DT}) / 2]$</p>	
Anno n: ricavi a conguaglio			
	<p>Per n=21, 22 $RCMrif_{f_n-2} = [RU_{f_21} + MAX(0; RVE_{f_n-2} / Q_{R_f_n-2} - (RU_{f_21} - CUctr_{f_21} * QNT_{R_f_n-2} / Q_{R_f_n-2})) / 2] * [(Q_{R_f_n-2} + Q_{DT_f} * RCB_{f_n-2} / RCB_{f_21}) / 2]$</p> <p>Per n=23 $RCMrif_{f_n-2} = [RU_{f_n-2} + MAX(0; RVE_{f_n-2} / Q_{R_f_n-2} - (RU_{f_n-2} - CUctr_{f_n-2} * QNT_{R_f_n-2} / Q_{R_f_n-2})) / 2] * [(Q_{R_f_n-2} + Q_{DT_f}) / 2]$</p>	<p>$RCMrif_{f_n-2} = [RU_{f_n-2} + MAX(0; RVE_{f_n-2} / Q_{R_f_n-2} - (RU_{f_n-2} - CUctr_{f_n-2} * QNT_{R_f_n-2} / Q_{R_f_n-2})) / 2] * [(Q_{R_f_n-2} + Q_{DT_f} * \sum(ab_{eq_n-2}) / AB_{EQ_DT}) / 2]$</p>	
Il conguaglio è dato da $Conguaglio = RCMrif_{f_n-2} - RCMac_{f_n-2}$			
Il procedimento va ripetuto per ogni filiera merceologica di cui agli accordi Anci-Conai			

TABELLA A				
Ricavi e quantità base per ogni filiera Conai (f)	RCB_f_19 (euro)	RCB_f_20 (euro)	RCB_f_21 (euro)	Q_DT_f (tonnellate anno 2021)
Carta	1.495.529	1.488.031	1.534.009,77= 41,49 * 36.973	36.973
Vetro	858.020	853.718	880.097,40= 42,12 * 20.895	20.895
Plastica	3.918.870	3.899.224	4.019.706,27= 236,69 * 16.983	16.983
Legno	100.642	100.138	103.231,76= 10,28 * 10.042	10.042
Acciaio	108.700	108.155	111.497,04= 88,56 * 1.259	1.259
Alluminio	7.480	7.442	7.672,27= 451,31 * 17	17
Totale	6.489.241	6.456.708	6.656.214,51	86.169

Nota: la filiera Plastica include Plastica e plastica/barattolame

H. Standard qualitativi minimi e modalità di adeguamento dei ricavi unitari per la commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui all'art. 10, comma 1, lett. a)

Per ognuna delle filiere merceologiche (f) è definito il ricavo unitario minimo (espresso in euro/tonnellata) dell'anno 2021 (RU_f_21) come rapporto fra il ricavo complessivo base minimo (RCB_f_21) e la quantità dello stesso anno (Q_DT_f) riportati nella tabella A del suddetto allegato. Tale ricavo unitario minimo di filiera merceologica dell'anno 2021 è adeguato a partire dal 2022 in congruenza coi periodici rinnovi degli accordi Anci-Conai, ottenendo il nuovo valore RU_f_n (con n da 22 a 33) valido pro-tempore.

Ai fini del suddetto adeguamento, si specifica a seguire la modalità adottata per la quantificazione del suddetto ricavo unitario minimo di filiera merceologica per l'anno 2021, ai sensi dell'accordo Anci-Conai vigente. In occasione del rinnovo dell'accordo Anci-Conai si prevede che il suddetto adeguamento sia effettuato, per quanto compatibile con la struttura del futuro accordo, applicando la medesima modalità.

Imballaggi in carta e cartone e frazione merceologica similare

Il ricavo unitario minimo di filiera all'anno 2021 è definito pari a 41,49 €/t da applicarsi al quantitativo intercettato dalla raccolta differenziata (eventuali frazioni estranee incluse), essendo tale quotazione corrispondente a quanto riconosciuto dal vigente Accordo Quadro – Allegato Tecnico Comieco per l'anno 2016 per la raccolta congiunta di carta/cartone con riferimento alla fascia di impurezze $\leq 3\%$.

Imballaggi in plastica e plastica/barattolame (raccolta multimateriale)

Il ricavo unitario minimo di filiera all'anno 2021 è definito pari a 236,69 €/t da applicarsi al quantitativo intercettato dalla raccolta differenziata (eventuali frazioni estranee incluse), essendo tale quotazione corrispondente a quanto riconosciuto dal vigente Accordo Quadro – Allegato Tecnico Corepla per l'anno 2016 per la raccolta della plastica multimateriale di flusso D (295,86 €/t), detratto di una quota di 20% di Frazione Estranea (FE).

Imballaggi in vetro

Il ricavo unitario minimo di filiera all'anno 2021 è definito pari a 42,12 €/t da applicarsi al quantitativo intercettato dalla raccolta differenziata (eventuali frazioni estranee incluse), essendo tale quotazione corrispondente a quanto riconosciuto dal vigente Accordo Quadro – Allegato Tecnico Coreve per l'anno 2016 per la raccolta con riferimento alla fascia B di impurezze ($\leq 2\%$).

Imballaggi in acciaio

Il ricavo unitario minimo di filiera all'anno 2021 è definito pari a 88,56 €/t da applicarsi al quantitativo intercettato dalla raccolta differenziata (eventuali frazioni estranee incluse), essendo tale quotazione corrispondente a quanto riconosciuto dal vigente Accordo Quadro – Allegato Tecnico Ricrea per l'anno 2018 per la raccolta con riferimento alla fascia 2 di impurezze ($\leq 10\%$).

Imballaggi in alluminio

Il ricavo unitario minimo di filiera all'anno 2021 è definito pari a 451,31 €/t da applicarsi al quantitativo intercettato dalla raccolta differenziata (eventuali frazioni estranee incluse), essendo tale quotazione corrispondente a quanto riconosciuto dal vigente Accordo Quadro – Allegato Tecnico Cial per l'anno 2016 per la raccolta con riferimento alla fascia A di impurezze ($\leq 5\%$).

Imballaggi in legno (e altri rifiuti ingombranti in legno)

Il ricavo unitario minimo di filiera all'anno 2021 è definito pari a 10,28 €/t da applicarsi al quantitativo intercettato dalla raccolta differenziata (eventuali frazioni estranee incluse), essendo tale quotazione corrispondente a quanto riconosciuto dal vigente Accordo Quadro – Allegato Tecnico Rilegno per l'anno 2016 per la raccolta con riferimento alla media di quanto riconosciuto per la raccolta selettiva di rifiuti di imballaggio in prima fascia di impurezze ($\leq 2,5\%$) e per la raccolta congiunta (imballaggi e ingombranti) in prima fascia di impurezze ($\leq 2,5\%$).

Si veda al riguardo il seguente calcolo esplicativo:

$$(16,75 + 3,81) / 2 = 10,28 \text{ €/t}$$

ALLEGATO E: Regolazione economica dei costi per il recupero/smaltimento dei rifiuti differenziati di cui all'Art 10, comma 1, lett. b) e c)

A. Nella seguente tabella B sono riportati i costi complessivi base per il trattamento a livello di bacino territoriale dei rifiuti organici (umido e verde) e delle altre RD costituite dai rifiuti diversi da quelli organici e da quelli di cui agli accordi Anci-Conai per gli anni 2019, 2020 e 2021.

TABELLA B

Macro filiera merceologica (f)	Costo complessivo base (euro) dell'anno 2019 (CCB_f_19)	Costo complessivo base (euro) dell'anno 2020 (CCB_f_20)	Costo complessivo base (euro) dell'anno 2021 (CCB_f_21)
Umido	2.731.155	2.717.463	2.801.430
Verde	1.334.171	1.327.482	1.368.500
Altre RD	444.911	442.681	456.359

Il Gestore dovrà collocare sul mercato le frazioni di umido e verde e le altre frazioni raccolte in maniera differenziata mediante procedure competitive e produrre i contratti e qualsiasi documento utile per la quantificazione dei costi effettivamente sostenuti, al fine della loro validazione e riconoscimento da parte dell'Agenzia all'interno dei piani finanziari (CGA_f sono i costi consuntivi validati di ciascuna delle 3 macro filiere merceologiche).

B. Per ogni anno di affidamento (n) l'Agenzia determinerà, per ciascuna macro filiera, il costo in acconto, relativo a costi derivanti dall'attività di commercializzazione. Tale acconto (CCMac_f_n) è costituito:

- per gli anni 2019 e 2020 (n=19, 20), dal relativo costo complessivo base indicato nella tabella B (rispettivamente CCB_f_19 e CCB_f_20)

$$CCMac_f_n = CCB_f_n$$

- per gli anni 2021 e 2022 (n = 21, 22), dal prodotto fra il costo validato del secondo anno antecedente (CGA_f_n-2) ed il rapporto fra CCB_f_21 e CCB_f_n-2

$$CCMac_f_n = CGA_f_n-2 * CCB_f_21 / CCB_f_n-2$$

- per ciascun anno dal 2023 al 2033 (n=23, 24,..., 33), dal costo validato del secondo anno antecedente (CGA_f_n-2)

$$CCMac_f_n = CGA_f_n-2$$

C. Per ogni anno n, a partire dal 2021, si conguaglierà, per ciascuna macro filiera, la differenza fra i costi validati del secondo anno antecedente (CGA_f_n-2) e gli importi riconosciuti in acconto di cui al punto B

$$\text{Conguaglio} = \text{CGA_f_n-2} - \text{CCMac_f_n-2}$$

D. Gli importi calcolati al punto B sono sommati ai piani finanziari di ogni anno, quelli calcolati al punto C sono sommati agli stessi piani finanziari se assumono valore positivo, sono detratti in valore assoluto dai piani finanziari in caso contrario.

E. L'ammontare complessivo degli eventuali conguagli di cui al punto C relativi alle ultime 2 annualità dell'affidamento è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.

F. Tutti i costi relativi al servizio di trasporto agli impianti sono già stati considerati fra quelli dei servizi in concessione e pertanto non potranno essere aggiunti ai valori di CGA_f di cui alle precedenti lettere B e C.

G. Nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di affidamento al termine del periodo contrattuale, qualora dette procedure si prolunghino oltre la scadenza contrattualmente prevista, verrà applicata la disciplina inerente all'ultima annualità di affidamento del servizio. A titolo di esempio, per l'anno 2034 si opera la sostituzione nella tabella sottostante di "2033" in "2034", "2034" in "2035" e "2035" in "2036"; eccetera in caso di maggiori dilatazioni temporali.

In sintesi:

Costi anni n=19-20 (anni di transitorio)	Costi anni n=21-22	Costi anni n=(da 23 a 33)	Conguagli anni n=34-35
Anno n: costi in acconto			
Siano i costi effettivi documentati e validati dall'Agenzia dell'anno n-2 pari a CGA_f_n-2			
CCMac_f_n = CCB_f_n	CCMac_f_n = CGA_f_n-2 * CCB_f_21/CCB_f_n-2	CCMac_f_n = CGA_f_n-2	
Anno n: costi a conguaglio			
Il conguaglio è dato da Conguaglio = CGA_f_n-2 - CCMac_f_n-2			

Il procedimento va ripetuto per ciascuna delle 3 macro filiere di Umido, Verde ed Altre RD

TABELLA B			
Macro filiera merceologica (f)	CCB_f_19 (euro)	CCB_f_20 (euro)	CCB_f_21 (euro)
Umido	2.731.155	2.717.463	2.801.430
Verde	1.334.171	1.327.482	1.368.500
Altre RD	444.911	442.681	456.359

ALLEGATO F: Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base

A. Il Piano Economico Industriale (PEI) di cui all'Allegato C al Bando di gara e all'Allegato K al presente Contratto contiene le voci di costo annuale dei servizi di base a regime, suddivise in Costi raccolta (CRACC), Costi guardiania, spese e consumi Centri di Raccolta (CDRg), Altri costi Centri di Raccolta (CDRa), Costi spazzamento manuale (CSLma), Costi spazzamento meccanizzato (CSLme), Costi spazzamento misto (CSLmi), Costi lavaggio strade (CSLla), Costi altri servizi igiene urbana (CSLas), Costi raccolta e pulizia mercati e manifestazioni (CSLmm), Costi trattamento carta (CTR_carta, se previsti nel PEI), Costi trattamento vetro (CTR_vetro, se previsti nel PEI), Costi trattamento plastica e plastica/barattolame (CTR_plastica, se previsti nel PEI), Costi trattamento legno (CTR_legno, se previsti nel PEI), Costi trattamento acciaio (CTR_acciaio, se previsti nel PEI), Costi trattamento alluminio (CTR_alluminio, se previsti nel PEI), Costi gestione post-mortem (CPM), Costi generali (CGG). Qualora previsti nel PEI, i valori di CTR_carta, CTR_vetro, CTR_plastica, CTR_legno, CTR_acciaio e CTR_alluminio sono da riferirsi a tutte le rispettive quantità di progetto dell'anno 2021 Q_DT_f specificate nell'allegato A, anche per le quantità non trattate in impianti del Gestore. Gli importi relativi alle predette voci di costo, come specificati nella busta D dell'offerta, sono riportati di seguito:

- a) CRACC:....., suddiviso dall'Agenzia, sulla base dei modelli di raccolta attivati, in CA=.....per i costi di raccolta nei Comuni di tipo A di....., CB=..... per i costi di raccolta nei Comuni di tipo B di..... (se esistenti); (idem per quelli di tipo C, ecc.)
- b) CDRg:.....;
- c) CDRa:.....;
- d) CSLma:
- e) CSLme:
- f) CSLmi:
- g) CSLla:
- h) CSLas:
- i) CSLmm:
- j) CTR_carta:

- k) CTR_vetro:
- l) CTR_plastica:
- m) CTR_legno:
- n) CTR_acciaio:
- o) CTR_alluminio:
- p) CPM:
- q) CGG:

B. Nell'Allegato A al presente Contratto sono specificati per ogni Comune gli standard prestazionali del servizio relativi alle giornate annuali stabilite per mercati e manifestazioni (gg_DT), monte ore uomo annuali offerte guardiania Centri di Raccolta (ore_off), Km annuali offerti spazzamento manuale (Km_ma_off), Km annuali offerti spazzamento meccanizzato (Km_me_off), Km annuali offerti spazzamento misto (Km_mi_off), Km annuali offerti lavaggio strade (Km_la_off). Gli standard prestazionali relativi a giornate annuali per mercati e manifestazioni (gg_DT) sono gli stessi stabiliti nell'Allegato A al Bando di gara. Nell'Allegato A al presente Contratto sono altresì indicate le tonnellate di progetto dell'intero bacino territoriale dell'anno a regime 2021 (sono le stesse indicate nell'Allegato A al Bando di gara) relative alle filiere di raccolta differenziata di carta (Q_DT_carta), vetro (Q_DT_vetro), plastica e plastica/barattolame (Q_DT_plastica), legno (Q_DT_legno), acciaio (Q_DT_acciaio), alluminio (Q_DT_alluminio).

C. Le voci di costo indicate al punto A ed i seguenti costi unitari saranno indicizzati per ogni anno n a partire dal 2022 in base al 75% dell'indice inflativo FOI annuale al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2):

- a) Costo unitario di raccolta per utenza dei Comuni di tipo A (CUa, in euro/utenza) pari al rapporto fra CA e il numero complessivo di utenze relative a tutti i Comuni di tipo A del 2021, Costo unitario di raccolta per utenza dei Comuni di tipo B (CUb, in euro/utenza) pari al rapporto fra CB e il numero complessivo di utenze relative a tutti i Comuni di tipo B del 2021 (*se esistenti; idem per quelli di tipo C, ecc.*);
- b) Costo unitario di guardiania dei Centri di Raccolta (CUcdrg, in euro/ora), pari al rapporto fra CDRg e il totale monte ore uomo annuali minime guardiania Centri di Raccolta MO di cui all'Allegato A al presente Contratto;

- c) Costo unitario degli altri costi dei Centri di Raccolta per utenza (CUcdra, in euro/utenza) pari al rapporto fra CDRa e il numero complessivo di utenze dell'intero bacino territoriale del 2021;
- d) Costo unitario dello spazzamento manuale per chilometro (CUcslma, in euro/km) pari al rapporto fra CSLma e il totale Km annuali minimi spazzamento manuale KMT_ma di cui all'Allegato A al presente Contratto;
- e) Costo unitario dello spazzamento meccanizzato per chilometro (CUcslme, in euro/km) pari al rapporto fra CSLme e il totale Km annuali minimi spazzamento meccanizzato KMT_me di cui all'Allegato A al presente Contratto;
- f) Costo unitario dello spazzamento misto per chilometro (CUcslmi, in euro/km) pari al rapporto fra CSLmi e il totale Km annuali minimi spazzamento misto KMT_mi di cui all'Allegato A al presente Contratto;
- g) Costo unitario del lavaggio strade per chilometro (CUcslia, in euro/km) pari al rapporto fra CSLia e il totale Km annuali minimi lavaggio strade KMT_la di cui all'Allegato A al presente Contratto;
- h) Costo unitario altri servizi igiene urbana per utenza (CUcslas, in euro/utenza) pari al rapporto fra CSLas e il numero complessivo di utenze dell'intero bacino territoriale del 2021;
- i) Costo unitario raccolta e pulizia mercati e manifestazioni per giornata (CUcslmm, in euro/giornata) pari al rapporto fra CSLmm e il totale giornate annuali stabilite per mercati e manifestazioni GG_DT di cui all'Allegato A al presente Contratto;
- j) Costo unitario trattamento della carta (CUctr_carta, in euro/tonnellata) pari al rapporto fra CTR_carta e Q_DT_carta;
- k) Costo unitario trattamento del vetro (CUctr_vetro, in euro/tonnellata) pari al rapporto fra CTR_vetro e Q_DT_vetro;
- l) Costo unitario trattamento della plastica e plastica/barattolame (CUctr_plastica, in euro/tonnellata) pari al rapporto fra CTR_plastica e Q_DT_plastica;
- m) Costo unitario trattamento del legno (CUctr_legno, in euro/tonnellata) pari al rapporto fra CTR_legno e Q_DT_legno;

- n) Costo unitario trattamento dell'acciaio (CUctr_acciaio, in euro/tonnellata) pari al rapporto fra CTR_acciaio e Q_DT_acciaio;
- o) Costo unitario trattamento dell'alluminio (CUctr_alluminio, in euro/tonnellata) pari al rapporto fra CTR_alluminio e Q_DT_alluminio;
- p) Costo unitario dei costi generali per utenza (CUcgg, in euro/utenza) pari al rapporto fra CGG e il numero complessivo di utenze dell'intero bacino territoriale del 2021.

D. Nel 2024 si imposterà inizialmente il parametro delle utenze di riferimento dei Comuni di tipo A dell'anno 2021 UT_RIF_A_21 ad un valore pari al numero complessivo delle utenze dei Comuni di tipo A del 2021;

per ogni anno dal 2024 al 2035 (n=24, 25, ..., 35):

- se la somma totale delle utenze dei Comuni di tipo A dell'anno n-2 supera quello delle utenze di riferimento dei Comuni di tipo A dell'anno n-3 incrementato di 3 punti percentuali si pone il valore delle utenze di riferimento dei Comuni di tipo A dell'anno n-2 (UT_RIF_A_n-2) pari a quello di riferimento dei Comuni di tipo A dell'anno n-3 (UT_RIF_A_n-3) incrementato di 3 punti percentuali,
- altrimenti se la somma totale delle utenze dei Comuni di tipo A dell'anno n-2 è inferiore al 97 per cento di quello delle utenze di riferimento dei Comuni di tipo A dell'anno n-3 si pone il valore delle utenze di riferimento dei Comuni di tipo A dell'anno n-2 pari al 97% di quello di riferimento dei Comuni di tipo A dell'anno n-3,
- altrimenti si pone il valore delle utenze di riferimento dei Comuni di tipo A dell'anno n-2 pari a quello delle utenze di riferimento dei Comuni di tipo A dell'anno n-3.

(idem per i Comuni di tipo B se esistenti; idem per quelli di tipo C, ecc...)

Nel 2024 si imposterà inizialmente il parametro delle utenze di riferimento dell'intero bacino territoriale dell'anno 2021 UT_RIF_21 ad un valore pari al numero complessivo delle utenze dell'intero bacino territoriale del 2021;

per ogni anno dal 2024 al 2035 (n=24, 25, ..., 35):

- se la somma totale delle utenze del bacino territoriale dell'anno n-2 supera quello delle utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-3 incrementato di 3 punti percentuali si pone il valore delle utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-2 (UT_RIF_n-

- 2) pari a quello delle utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-3 (UT_RIF_n-3) incrementato di 3 punti percentuali,
- altrimenti se la somma totale delle utenze del bacino territoriale dell'anno n-2 è inferiore al 97 per cento di quello delle utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-3 si pone il valore delle utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-2 pari al 97% di quello delle utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-3,
 - altrimenti si pone il valore delle utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-2 pari a quello delle utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-3.

E. Il corrispettivo per i costi di raccolta relativo ai Comuni di tipo A è adeguato a partire dall'anno 2022, come segue:

- a) il corrispettivo in acconto ACC_22 e ACC_23 degli anni 2022 e 2023 (n=22, 23) è per ciascun anno pari a CA come indicizzato a partire dal 2022 in base al 75% dell'indice inflativo FOI annuale al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2);
- b) per ciascuna annualità dal 2024 al 2033 (n=24, 25, ..., 33) si riconosce un acconto ACC_n pari al prodotto fra il costo unitario CUa_n dell'anno n e le utenze di riferimento dei Comuni di tipo A dell'anno n-2:

$$ACC_n = CUa_n * UT_RIF_A_n-2;$$

per ciascuna annualità dal 2024 al 2035 (n=24, 25, ..., 35) si attribuisce un conguaglio, che può assumere valore positivo o negativo, CONG_n (relativo all'anno n-2) pari alla differenza fra il prodotto fra il costo unitario CUa_n-2 dell'anno n-2 e le utenze di riferimento dei Comuni di tipo A dell'anno n-2 e l'acconto riconosciuto ACC_n-2 nell'anno n-2:

$$CONG_n = CUa_n-2 * UT_RIF_A_n-2 - ACC_n-2;$$

il corrispettivo di ogni anno dal 2024 al 2035 (n=24, 25, ..., 35) è pari a

$$ACC_n + CONG_n$$

dove per n=34, 35 è presente solo il conguaglio;

- c) il conguaglio (che può essere positivo o negativo) relativo agli anni 2032 e 2033 è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.

F. Il corrispettivo per i costi di raccolta relativo ai Comuni di tipo B (*se esistenti*) è adeguato a partire dall'anno 2022, come descritto al precedente punto E per i Comuni di tipo A (*idem, se esistenti, per i Comuni di tipo C, ecc...*).

G. Il corrispettivo per i costi per guardiania, spese e consumi Centri di Raccolta è adeguato a partire dall'anno 2022 (n=22, 23, ..., 33), come prodotto fra CUcdrg_n e totale monte ore uomo offerte guardiania Centri di Raccolta MO di cui all'Allegato A al presente Contratto.

H. Il corrispettivo per gli altri costi relativi ai Centri di Raccolta è adeguato a partire dall'anno 2022, come segue:

- a) il corrispettivo in acconto ACC_22 e ACC_23 degli anni 2022 e 2023 (n=22, 23) è per ciascun anno pari a CDRa come indicizzato a partire dal 2022 in base al 75% dell'indice inflativo FOI annuale al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2);
- b) per ciascuna annualità dal 2024 al 2033 (n=24, 25, ..., 33) si riconosce un acconto ACC_n pari al prodotto fra il costo unitario CUcdra_n dell'anno n e le utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-2:

$$ACC_n = CUcdra_n * UT_RIF_n-2;$$

per ciascuna annualità dal 2024 al 2035 (n=24, 25, ..., 35) si attribuisce un conguaglio, che può assumere valore positivo o negativo, CONG_n (relativo all'anno n-2) pari alla differenza fra il prodotto fra il costo unitario CUcdra_n-2 dell'anno n-2 e le utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-2 e l'acconto riconosciuto ACC_n-2 nell'anno n-2:

$$CONG_n = CUcdra_n-2 * UT_RIF_n-2 - ACC_n-2;$$

il corrispettivo di ogni anno dal 2024 al 2035 (n=24, 25, ..., 35) è pari a

$$ACC_n + CONG_n$$

dove per n=34, 35 è presente solo il conguaglio;

- c) il conguaglio (che può essere positivo o negativo) relativo agli anni 2032 e 2033 è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.

I. Il corrispettivo per i costi dello spazzamento manuale è adeguato a partire dall'anno 2022 (n=22, 23, ..., 33) come prodotto fra CUcslma_n e totale Km annuali offerti spazzamento manuale KMT_ma di cui all'Allegato A al presente Contratto.

J. Il corrispettivo per i costi dello spazzamento meccanizzato è adeguato a partire dall'anno 2022 (n=22, 23, ..., 33), come prodotto fra CUcslme_n e totale Km annuali offerti spazzamento meccanizzato KMT_me di cui all'Allegato A al presente Contratto.

K. Il corrispettivo per i costi dello spazzamento misto è adeguato a partire dall'anno 2022 (n=22, 23, ..., 33), come prodotto fra CUcslmi_n e totale Km annuali offerti spazzamento misto KMT_mi di cui all'Allegato A al presente Contratto.

L. Il corrispettivo per i costi del lavaggio strade è adeguato a partire dall'anno 2022 (n=22, 23, ..., 33), come prodotto fra CUcslia_n e totale Km annuali offerti lavaggio strade KMT_la di cui all'Allegato A al presente Contratto.

M. Il corrispettivo per gli altri servizi di igiene urbana è adeguato a partire dall'anno 2022, come segue:

- a) il corrispettivo in acconto ACC_22 e ACC_23 degli anni 2022 e 2023 (n=22; 23) è per ciascun anno pari a CSLas come indicizzato a partire dal 2022 in base al 75% dell'indice inflativo FOI annuale al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2);
- b) per ciascuna annualità dal 2024 al 2033 (n=24, 25, ..., 33) si riconosce un acconto ACC_n pari al prodotto fra il costo unitario CUcslas_n dell'anno n e le utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-2:

$$ACC_n = CUcslas_n * UT_RIF_n-2;$$

per ciascuna annualità dal 2024 al 2035 (n=24, 25, ..., 35) si attribuisce un conguaglio, che può assumere valore positivo o negativo, CONG_n (relativo all'anno n-2) pari alla differenza fra il prodotto fra il costo unitario CUcslas_n-2 dell'anno n-2 e le utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-2 e l'acconto riconosciuto ACC_n-2 nell'anno n-2:

$$CONG_n = CUcslas_n-2 * UT_RIF_n-2 - ACC_n-2;$$

il corrispettivo di ogni anno dal 2024 al 2035 (n=24, 25, ..., 35) è pari a

$$ACC_n + CONG_n$$

dove per n=34, 35 è presente solo il conguaglio;

- c) il conguaglio (che può essere positivo o negativo) relativo agli anni 2032 e 2033 è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.

N. Il corrispettivo per i costi raccolta e pulizia mercati e manifestazioni è adeguato a partire dall'anno 2022 (n=22, 23, ..., 33), come prodotto fra CUcslmm_n e il totale giornate annuali stabilite per mercati e manifestazioni GG_DT di cui all'Allegato A al presente Contratto.

O. Il corrispettivo per il trattamento delle filiere Conai (f) di carta, vetro, plastica (include plastica e plastica/barattolame), legno, alluminio e acciaio è adeguato a partire dall'anno 2022, come segue:

- a) il corrispettivo in acconto ACC_22 dell'anno 2022 è pari a CTR_f come indicizzato in base al 75% dell'indice inflativo FOI annuale al 30 settembre 2021 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente 2020;
- b) il corrispettivo in acconto ACC_23 dell'anno 2023 è pari a CUctr_f_23 * Q_R_f_21, dove Q_R_f_21 sono i quantitativi di filiera effettivamente raccolti (da dati consuntivi Arpa e con esclusione dei rifiuti assimilati avviati direttamente a recupero dal produttore) nell'anno 2021 nel bacino territoriale; nell'anno 2023 si attribuisce un conguaglio, che può assumere valore positivo o negativo, CONG_23 (relativo all'anno 2021) pari a:

$$\text{CONG}_{23} = \text{CUctr}_{f_{21}} * \text{Q}_{R_{f_{21}}} - \text{CTR}_{f_{21}}$$

- c) per ciascuna annualità dal 2024 al 2033 (n=24, 25, ..., 33) si riconosce un acconto ACC_n pari al prodotto fra il costo unitario CUctr_f_n dell'anno n e i quantitativi di filiera Q_R_f_n-2 effettivamente raccolti (da dati consuntivi Arpa e con esclusione dei rifiuti assimilati avviati direttamente a recupero dal produttore) nell'anno n-2 nel bacino territoriale:

$$\text{ACC}_n = \text{CUctr}_{f_n} * \text{Q}_{R_{f_{n-2}}}$$

per ciascuna annualità dal 2024 al 2035 (n=24, 25, ..., 35) si attribuisce un conguaglio, che può assumere valore positivo o negativo, CONG_n (relativo all'anno n-2) pari alla differenza fra il prodotto fra il costo unitario CUctr_f_n-2 dell'anno n-2 e i quantitativi di filiera Q_R_f_n-2 effettivamente raccolti dell'anno n-2 e l'acconto riconosciuto ACC_n-2 nell'anno n-2:

$$\text{CONG}_n = \text{CUctr}_{f_{n-2}} * \text{Q}_{R_{f_{n-2}}} - \text{ACC}_{n-2}$$

il corrispettivo di ogni anno dal 2024 al 2035 (n=24, 25, ..., 35) è pari a

$$\text{ACC}_n + \text{CONG}_n$$

dove per n=34, 35 è presente solo il conguaglio;

- d) il conguaglio (che può essere positivo o negativo) relativo agli anni 2032 e 2033 è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro;
- e) per ogni anno n (n=19, 20, ..., 33) dell'affidamento i costi del trattamento CPC_f_n dei quantitativi documentati QPC_R_f_n (relativi alla procedura competitiva di cui alla L.R.16/2015, art. 3, c. 8, riservata ad un quantitativo pari ad almeno il prodotto del quantitativo totale di filiera effettivamente trattato e documentato per $0,3/(1-0,3)$), calcolati come

$$CPC_f_n = CU_{ctr_f_n} * QPC_R_f_n$$

(dove, per gli anni dal 2021 al 2033, CU_{ctr_f_n} è come definito al punto C del presente allegato e per gli anni 2019 e 2020 è pari a quello del 2021), sono inclusi nella percentuale massima di attività complessivamente oggetto di sub affidamento.

P. Il corrispettivo CPM per i costi di gestione post-mortem delle discariche è adeguato a partire dall'anno 2022 (n=22, 23, ..., 33), in base al 75% dell'indice inflativo FOI annuale al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2).

Q. Il corrispettivo CGG per i costi generali è adeguato a partire dall'anno 2022, come segue:

- a) il corrispettivo in acconto ACC_22 e ACC_23 degli anni 2022 e 2023 (n=22, 23) è per ciascun anno pari a CGG come indicizzato a partire dal 2022 in base al 75% dell'indice inflativo FOI annuale al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2);
- b) per ciascuna annualità dal 2024 al 2033 (n=24, 25, ..., 33) si riconosce un acconto ACC_n pari al prodotto fra il costo unitario CU_{cgg_n} dell'anno n e le utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-2:

$$ACC_n = CU_{cgg_n} * UT_RIF_n-2;$$

per ciascuna annualità dal 2024 al 2035 (n=24, 25, ..., 35) si attribuisce un conguaglio, che può assumere valore positivo o negativo, CONG_n (relativo all'anno n-2) pari alla differenza fra il prodotto fra il costo unitario CU_{cgg_n-2} dell'anno n-2 e le utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-2 e l'acconto riconosciuto ACC_n-2 nell'anno n-2:

$$CONG_n = CU_{cgg_n-2} * UT_RIF_n-2 - ACC_n-2;$$

il corrispettivo di ogni anno dal 2024 al 2035 (n=24, 25, ..., 35) è pari a

$$ACC_n + CONG_n$$

dove per n=34, 35 è presente solo il conguaglio;

- c) il conguaglio (che può essere positivo o negativo) relativo agli anni 2032 e 2033 è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.

R. Nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di affidamento al termine del periodo contrattuale, qualora dette procedure si prolunghino oltre la scadenza contrattualmente prevista, verrà applicata la disciplina inerente all'ultima annualità di affidamento del servizio. A titolo di esempio, per l'anno 2034 si opera la sostituzione nella tabella sottostante di "2033" in "2034", "2034" in "2035" e "2035" in "2036"; eccetera in caso di maggiori dilatazioni temporali.

In sintesi:

Voci di costo utilizzate per adeguamenti corrispettivo	Corrispettivo anno n=22-23	Corrispettivi anni n=(da 24 a 33)	Conguagli anni n=34-35
I costi unitari CU e i costi assoluti CA (CB, ecc. se esistenti), CDRa, CSLas, CTR_f (con f: carta, vetro, plastica, legno, acciaio e alluminio), CPM e CGG sotto riportati sono indicizzati a partire dal 2022 (n=22), in base al 75% dell'indice FOI annuale al 30/9/n-1, calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2):		Per i Comuni di tipo A, si imposta inizialmente $UT_RIF_A_21 = n^\circ$ utenze relative a tutti i Comuni di tipo A dell'anno 2021. Se: $\sum_a ut_{n-2} > UT_RIF_A_{n-3} * 1,03$ si pone $UT_RIF_A_{n-2} = UT_RIF_A_{n-3} * 1,03$; con sommatoria riferita alle utenze dei Comuni di tipo A se: $UT_RIF_A_{n-3} * 0,97 > \sum_a ut_{n-2}$ si pone $UT_RIF_A_{n-2} = UT_RIF_A_{n-3} * 0,97$; con sommatoria riferite alle utenze dei Comuni di tipo A altrimenti si pone $UT_RIF_A_{n-2} = UT_RIF_A_{n-3}$.	
		Il processo di cui sopra va fatto per i Comuni di tipo B, C, ecc... se esistenti.	
		Si imposta inizialmente $UT_RIF_21 = n^\circ$ utenze relative a tutti i Comuni dell'intero bacino territoriale dell'anno 2021 Se: $\sum_t ut_{n-2} > UT_RIF_{n-3} * 1,03$ si pone $UT_RIF_{n-2} = UT_RIF_{n-3} * 1,03$; con sommatoria riferita alle utenze di tutti i Comuni se: $UT_RIF_{n-3} * 0,97 > \sum_t ut_{n-2}$ si pone $UT_RIF_{n-2} = UT_RIF_{n-3} * 0,97$; con sommatoria riferite alle utenze di tutti i Comuni altrimenti si pone $UT_RIF_{n-2} = UT_RIF_{n-3}$.	
Per i Comuni di tipo A: CU_a (euro/utenza) = CA / n° utenze relative a tutti i Comuni di tipo A dell'anno 2021	$ACC_n = CA$	Acconto $ACC_n = CU_a_n * UT_RIF_A_{n-2}$ Conguaglio $CONG_n = CU_a_{n-2} * UT_RIF_A_{n-2} - ACC_{n-2}$.	
Idem per Comuni di tipo B, C, ecc.. se esistenti			
CU_{cdrg} (euro/ora) = $CDRg / MO$		$CU_{cdrg}_n * MO$	
CU_{cdra} (euro/utenza) = $CDRa / n^\circ$ utenze relative a tutti i Comuni dell'intero bacino territoriale dell'anno 2021	$ACC_n = CDRa$	Acconto $ACC_n = CU_{cdra}_n * UT_RIF_{n-2}$ Conguaglio $CONG_n = CU_{cdra}_{n-2} * UT_RIF_{n-2} - ACC_{n-2}$.	
CU_{cslma} (euro/km) = $CSLma / KMT_{ma}$		$CU_{cslma}_n * KMT_{ma}$	
CU_{cslme} (euro/km) = $CSLme / KMT_{me}$		$CU_{cslme}_n * KMT_{me}$	
CU_{cslmi} (euro/km) = $CSLmi / KMT_{mi}$		$CU_{cslmi}_n * KMT_{mi}$	
CU_{cslia} (euro/km) = $CSLia / KMT_{ia}$		$CU_{cslia}_n * KMT_{ia}$	
CU_{cslas} (euro/utenza) = $CSLas / n^\circ$ utenze relative a tutti i Comuni dell'intero bacino territoriale dell'anno 2021	$ACC_n = CSLas$	Acconto $ACC_n = CU_{cslas}_n * UT_RIF_{n-2}$ Conguaglio $CONG_n = CU_{cslas}_{n-2} * UT_RIF_{n-2} - ACC_{n-2}$.	
CU_{cslmm} (euro/gg) = $CSLmm / GG_DT$		$CU_{cslmm}_n * GG_DT$	
CU_{ctr_carta} (euro/ton) = CTR_carta / Q_DT_carta	Sia $Q_R_carta_{n-2}$ il quantitativo totale complessivo di carta effettivamente raccolto (vedi nota 1) nell'anno n-2. Per n=22 $ACC_n = CTR_carta$ Per n=23 $ACC_n = CU_{ctr_carta}_n * Q_R_carta_{n-2}$ $CONG_n = CU_{ctr_carta}_{n-2} * Q_R_carta_{n-2} - ACC_{n-2}$	Acconto $ACC_n = CU_{ctr_carta}_n * Q_R_carta_{n-2}$ Conguaglio $CONG_n = CU_{ctr_carta}_{n-2} * Q_R_carta_{n-2} - ACC_{n-2}$.	
CU_{ctr_vetro} (euro/ton) = CTR_vetro / Q_DT_vetro	Sia $Q_R_vetro_{n-2}$ il quantitativo totale complessivo di vetro effettivamente raccolto (vedi nota 1) nell'anno n-2. Per n=22	Acconto $ACC_n = CU_{ctr_vetro}_n * Q_R_vetro_{n-2}$	

	<p>ACC_n=CTR_{vetro} Per n=23 ACC_n= CUctr_{vetro_n} * Q_{R_vetro_n-2} CONG_n = CUctr_{vetro_n_2} * Q_{R_vetro_n-2} - CTR_{vetro}</p>	<p>Conguaglio CONG_n = CUctr_{vetro_n-2} * Q_{R_vetro_n-2} - ACC_{n-2}.</p>
<p>CUctr_{plastica} (euro/ton)= CTR_{plastica}/Q_{DT_plastica}</p>	<p>Sia Q_{R_plastica_n-2} il quantitativo totale complessivo di plastica effettivamente raccolto (vedi nota 1) nell'anno n-2.</p> <p>Per n=22 ACC_n=CTR_{plastica} Per n=23 ACC_n= CUctr_{plastica_n} * Q_{R_plastica_n-2} CONG_n = CUctr_{plastica_n_2} * Q_{R_plastica_n-2} - CTR_{plastica}</p>	<p>Acconto ACC_n = CUctr_{plastica_n} * Q_{R_plastica_n-2}.</p> <p>Conguaglio CONG_n = CUctr_{plastica_n-2} * Q_{R_plastica_n-2} - ACC_{n-2}.</p>
<p>CUctr_{legno} (euro/ton)= CTR_{legno}/Q_{DT_legno}</p>	<p>Sia Q_{R_legno_n-2} il quantitativo totale complessivo di legno effettivamente raccolto (vedi nota 1) nell'anno n-2.</p> <p>Per n=22 ACC_n=CTR_{legno} Per n=23 ACC_n= CUctr_{legno_n} * Q_{R_legno_n-2} CONG_n = CUctr_{legno_n_2} * Q_{R_legno_n-2} - CTR_{legno}</p>	<p>Acconto ACC_n = CUctr_{legno_n} * Q_{R_legno_n-2}.</p> <p>Conguaglio CONG_n = CUctr_{legno_n-2} * Q_{R_legno_n-2} - ACC_{n-2}.</p>
<p>CUctr_{acciaio} (euro/ton)= CTR_{acciaio}/Q_{DT_acciaio}</p>	<p>Sia Q_{R_acciaio_n-2} il quantitativo totale complessivo di acciaio effettivamente raccolto (vedi nota 1) nell'anno n-2.</p> <p>Per n=22 ACC_n=CTR_{acciaio} Per n=23 ACC_n= CUctr_{acciaio_n} * Q_{R_acciaio_n-2} CONG_n = CUctr_{acciaio_n_2} * Q_{R_acciaio_n-2} - CTR_{acciaio}</p>	<p>Acconto ACC_n = CUctr_{acciaio_n} * Q_{R_acciaio_n-2}.</p> <p>Conguaglio CONG_n = CUctr_{acciaio_n-2} * Q_{R_acciaio_n-2} - ACC_{n-2}.</p>
<p>CUctr_{alluminio} (euro/ton)= CTR_{alluminio}/Q_{DT_alluminio}</p>	<p>Sia Q_{R_alluminio_n-2} il quantitativo totale complessivo di alluminio effettivamente raccolto (vedi nota 1) nell'anno n-2.</p> <p>Per n=22 ACC_n=CTR_{alluminio} Per n=23 ACC_n= CUctr_{alluminio_n} * Q_{R_alluminio_n-2} CONG_n = CUctr_{alluminio_n_2} * Q_{R_alluminio_n-2} - CTR_{alluminio}</p>	<p>Acconto ACC_n = CUctr_{alluminio_n} * Q_{R_alluminio_n-2}.</p> <p>Conguaglio CONG_n = CUctr_{alluminio_n-2} * Q_{R_alluminio_n-2} - ACC_{n-2}.</p>
CPM		CPM
<p>CUcgg (euro/utenza)= CGG/ n° utenze relative a tutti i Comuni dell'intero bacino territoriale dell'anno 2021</p>	<p>ACC_n=CGG</p>	<p>Acconto ACC_n = CUcgg_n * UT_{RIF_n-2}.</p> <p>Conguaglio CONG_n = CUcgg_{n-2} * UT_{RIF_n-2} - ACC_{n-2}.</p>

Nota 1: i quantitativi effettivamente raccolti sono quelli consuntivati annualmente da Arpa, sono esclusi dal computo i rifiuti assimilati avviati direttamente a recupero dal produttore.

ALLEGATO G: Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. a)

ALLEGATO H: Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. b)

ALLEGATO I: Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. c)

ALLEGATO J: Penali

ALLEGATO J

Penali (Rif. Art. 58)

Indicazioni preliminari

Con riferimento alla tabella di seguito riportata si premette quanto segue.

1. La **franchigia di tolleranza** rappresenta il numero di sforamenti rispetto agli adempimenti contrattuali, per ogni tipologia di penale, che l'Agenzia, a totale propria discrezione, si riserva di valutare se sanzionabili o meno. Nei tempi relativi alle franchigie sono fatte salve variazioni in aumento dovute a festività.
2. Laddove non specificato il termine “**sforamento**” si riferisce all'unità di misura espressa nella penale.
3. Per **mancata esecuzione** si intende la prestazione non eseguita od eseguita per meno del 50% del previsto/programmato; in tale categoria sono comprese anche esecuzioni ritardate rispetto ai tempi previsti/programmati.
4. Per **incompleta esecuzione** si intende la prestazione eseguita per almeno il 50% del previsto/programmato e comunque non completata.
5. Per **insufficiente esecuzione** dei servizi si intende la mancata esecuzione delle attività accessorie quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: chiusura coperchi, frenatura contenitori, pulizia attorno ai cassonetti, ecc. rispetto a quanto indicato dall'Agenzia (in questo caso verranno applicate le penali per singola contestazione), oppure per esecuzione non svolta a regola d'arte o deficitaria per alcuni aspetti della sua esecuzione

ID	Settore	Capo Disciplinare e Tecnico	Descrizione dell'inadempienza	Franchigia di tolleranza	Inadempimento grave	Penale		
						Mancata esecuzione	Incompleta esecuzione	Insufficiente esecuzione
GS1	Generale		Mancanza o irregolarità nella attivazione dei servizi previsti nel Contratto. Per servizio si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 1) raccolta del rifiuto indifferenziato, 2) raccolta della frazione organica, 3) raccolta della carta e cartone, ..., 4) raccolta su chiamata degli ingombranti, ..., 5) raccolta dei RUP, ..., 6) apertura e gestione dei Centri di Raccolta, 7) servizio di spazzamento manuale, 8) servizio di spazzamento meccanizzato, ..., 9) servizio di lavaggio contenitori, ..., 10) attività di comunicazione ed informazione alle utenze, 11) attivazione del numero verde, 12) apertura degli ecosportelli, 13) attivazione applicazione informativa almeno per i dispositivi Android ed Apple (smartphone e tablet), 14) fornitura ed attivazione delle strutture informatizzate, 15) consegna kit alle utenze, 16) attivazione del sistema duale nei termini previsti dal Disciplinare Tecnico, ecc.	N. 2 giorni complessivi di ritardo sull'intero bacino	Inadempimento grave quando è raggiunta la penale massima	1.000,00 euro per giorno di ritardo per singolo servizio contestato, per ogni Comune in cui viene contestato, fino ad un massimo di 20.000,00 Euro/anno	500,00 euro per giorno di ritardo per singolo servizio contestato, per ogni Comune in cui viene contestato, fino ad un massimo di 20.000,00 Euro/anno	
GS2	Tutti i servizi		Mancanza o irregolarità nel rispetto degli orari concordati con l'Agenzia per l'esecuzione delle prestazioni	N. 1 sfioramento al mese per Comune		200,00 euro per ora di ritardo per singola contestazione		
GS3	Tutti i servizi		Mancanza o irregolarità nell'intervento di pulizia e ripristino della sicurezza stradale ed ambientale nei luoghi che a seguito di perdita di rifiuti o liquidi in relazione alle attività svolte nell'ambito della presente concessione (es. perdita di olio idraulico, perdita di rifiuti durante il trasporto, ecc..)	N. 1 sfioramento all'anno sull'intero bacino		1.000,00 euro per singola contestazione		
GS4	Centro servizi		Mancanza o irregolarità nella apertura o incompleta dotazione dei cantieri operativi o del centro servizi, secondo quanto previsto nel Disciplinare Tecnico			500,00 euro/giorno di ritardo		
GS5	Certificazioni		Mancanza o irregolarità nel mantenimento della certificazione di Qualità e del Sistema di Gestione Ambientale			300,00 euro per mese non coperto per singola certificazione		
GS6	Generale		Qualunque altra inadempienza rispetto agli obblighi descritti dal Contratto di servizio non indicata nel presente allegato	N. 1 sfioramento al mese per Comune		200,00 euro per singola contestazione		
GS7	Generale		Mancanza di conformità tra elementi progettuali offerti in gara e reale esecuzione del servizio			300,00 euro per singola contestazione		

ID	Settore	Capo Disciplinar e Tecnico	Prestazione od Inadempienza	Franchigia di tolleranza	Inadempimento grave	Penale		
						Mancata esecuzione	Incompleta esecuzione	Insufficiente esecuzione
PM1	Personale		Mancanza o irregolarità nel rispetto di quanto previsto in ordine al personale impiegato			500,00 euro per singola contestazione		
PM2	Personale		Mancanza o irregolarità nel rispetto di quanto indicato nel piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori		Inadempimento grave	1.500,00 euro per singola contestazione		
PM3	Personale		Mancanza o irregolarità nell'utilizzo dei DPI da parte del personale operativo			200,00 euro per singolo inadempimento		
PM4	Personale		Mancanza o irregolarità nell'utilizzo delle divise aziendali e/o del cartellino di riconoscimento o similare che consenta l'identificazione da parte del personale operativo	N. 2 sforamenti al mese sull'intero bacino		100,00 euro per singolo inadempimento		
PM5	Personale		Mancanza o irregolarità commesse dal personale di servizio nonché per documentato comportamento scorretto verso il pubblico e/o per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni			400,00 euro per singola contestazione		
PM6	Mezzi		Mancanza o irregolarità nel rispetto della normativa vigente in materia di mezzi utilizzati e/o di validità delle patenti di guida degli autisti e/o di autorizzazione al trasporto, nonché mancata comunicazione all'Agenzia di tutte le variazioni intervenute nell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in particolare eventuali sospensioni dell'iscrizione e interdizioni dei mezzi		Inadempimento grave	500,00 euro per singola contestazione		
PM7	Mezzi		Mancanza o irregolarità nell'utilizzo e nella caratterizzazione visiva dei mezzi nel rispetto delle prescrizioni indicate nel Disciplinare Tecnico, ivi inclusa la vetustà massima prevista	N. 2 sforamenti al mese sull'intero bacino		100,00 euro/giorno per singola contestazione		
PM9	Informatizzazione		Mancanza o irregolarità nell'utilizzo dei dispositivi per la tracciabilità del servizio per ogni frazione di rifiuto prevista nel Contratto di servizio, per causa imputabile al Gestore	N. 1 sforamento al mese sull'intero bacino	Inadempimento grave quando è raggiunta la penale di 5.000,00 Euro in un anno sull'intero bacino	100,00 euro/giorno/frazione di rifiuto		
PM10	Informatizzazione		Mancanza o irregolarità nell'utilizzo dei dispositivi per la lettura dei sistemi di identificazione dei contenitori o delle strutture informatizzate per ogni frazione di rifiuto prevista nel Contratto di servizio, per causa imputabile al Gestore	N. 1 sforamento all'anno per Comune	Inadempimento grave quando è raggiunta la penale di 5.000,00 Euro in un anno sull'intero bacino	100,00 euro/giorno/frazione di rifiuto + 10,00 euro/giorno per ogni utenza non rilevata		

ID	Settore	Capo Disciplinar e Tecnico	Prestazione od Inadempienza	Franchigia di tolleranza	Inadempimento grave	Penale		
						Mancata esecuzione	Incompleta esecuzione	Insufficiente esecuzione
SR1	Servizio raccolta rifiuti		Mancanza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni di raccolta		Inadempimento grave	2.500,00 euro per circuito per giorno		
SR2	Servizio raccolta rifiuti		Mancanza o irregolarità nel conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) ad impianti non autorizzati		Inadempimento grave	5.000,00 euro per singola contestazione		
SR3	Servizio raccolta rifiuti		Contaminazione e/o miscelazione di rifiuti		Inadempimento grave	2.000,00 euro per singola contestazione		
SR4	Servizio raccolta rifiuti		Mancanza o irregolarità nell'effettuazione dei servizi direttamente afferenti a contenitori/attrezzature, quali contenitore non svuotato, mancata raccolta del rifiuto depositato a fianco del contenitore, riposizionamento non corretto, coperchio lasciato aperto, danneggiamento attrezzatura/contenitore a causa di uso improprio da parte del Gestore, mancata raccolta domiciliare del rifiuto esposto dall'utente nei servizi a chiamata, ecc.		Inadempimento grave quando è raggiunta la penale massima		50,00 euro per singolo contenitore od utenza o contestazione fino ad un massimo di 2.500,00 euro per circuito per giorno	
SR5	Servizio raccolta rifiuti		Mancanza o irregolarità nell'effettuazione della singola prestazione di raccolta di rifiuto abbandonato	N. 1 sfioramento all'anno per Comune		500,00 euro per singola prestazione		
SR6	Servizio raccolta rifiuti		Mancanza o irregolarità nell'effettuazione della singola prestazione di lavaggio contenitori	N. 1 sfioramento al mese per Comune		100,00 euro per singolo contenitore		
SR7	Servizio raccolta rifiuti		Mancanza o irregolarità nella esecuzione qualitativa della singola prestazione ad esempio: danneggiamento RAEE, rifiuto raccolto in maniera parziale, ritardo superiore ad un'ora nei casi di ritiri con orario concordato con l'utente e/o l'Agenzia, contenitori lavati parzialmente, ecc.	N. 1 sfioramento al mese per Comune				100,00 euro per singola contestazione
SR8	Servizio raccolta rifiuti		Mancanza o irregolarità nella manutenzione o sostituzione di contenitori presenti nel territorio rispetto ai tempi ed alle modalità segnalate dall'Agenzia	N. 1 sfioramento al mese per Comune		100,00 euro per giorno di ritardo		
SR9	Servizio raccolta rifiuti		Mancanza o irregolarità nell'esecuzione qualitativa della singola prestazione che comporti la perdita della possibilità di riutilizzo dell'oggetto conferito dall'utente e destinato ad impianti di preparazione per il riutilizzo, ad esempio per RAEE e ingombranti	N. 2 sfioramenti all'anno sull'intero bacino				200,00 euro per singola contestazione
SR10	Servizio raccolta rifiuti		Mancanza o irregolarità nella disponibilità dei mezzi nelle giornate di intervento richieste per raccolte particolari quali pile, farmaci, toner, olio vegetale, indumenti usati, o similari	N. 1 sfioramento all'anno sull'intero bacino		300,00 euro per singola contestazione		
SR11	Gestione Centro di Raccolta		Mancata apertura del centro di raccolta o ritardo di apertura superiore ai 60 minuti senza comunicazione preventiva		Inadempimento grave	3.000,00 euro per ogni singola contestazione		

SR12	Gestione Centro di Raccolta		Ritardo di apertura inferiore ai 60 minuti con o senza comunicazione preventiva o ritardo di apertura superiore ai 60 minuti con comunicazione preventiva	N. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino		500,00 euro per ogni singola contestazione		
SR13	Gestione Centro di Raccolta		Mancanza o irregolarità nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare Tecnico per la conduzione del Centro di Raccolta	N. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino		200,00 euro per singolo inadempimento		
SR14	Gestione Centro di Raccolta		Mancanza o irregolarità nella predisposizione e nella corretta conduzione di area adeguata al posizionamento di rifiuti riutilizzabili da destinare a preparazione per il riutilizzo	N. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino		500,00 euro per singolo inadempimento		
SR15	Gestione Centro di Raccolta		Mancanza o irregolarità nel rispetto delle normative vigenti		Inadempimento grave quando è raggiunta la penale di 4.000,00 Euro in un anno sull'intero bacino	800,00 euro per singolo inadempimento		
SR16	Gestione Centro di Raccolta		Inadeguata collocazione dei rifiuti per flussi omogenei, mancata separazione dei conferimenti di rifiuto per natura/pericolosità	N. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino				400,00 euro per singola contestazione
SR17	Gestione Centro di Raccolta		Mancanza o irregolarità nella pulizia del centro di raccolta	N. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino		300,00 euro per singola contestazione		
SR18	Gestione Centro di Raccolta		Mancanza o irregolarità nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria	N. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino		300,00 euro per singola contestazione		
SR19	Gestione Centro di Raccolta		Mancanza o irregolarità nella registrazione degli utenti e dei rifiuti conferiti al Centro di Raccolta	N. 5 sforamenti all'anno sull'intero bacino		50,00 euro per singola utenza non registrata		
SR20	Gestione Centro di Raccolta		Insufficiente esecuzione qualitativa delle attività richieste	N. 5 sforamenti all'anno sull'intero bacino				200,00 euro per singola contestazione
SR21	Gestione Centro di Raccolta		Mancata verifica della correttezza dei dati presenti nei Formulari di Identificazione dei Rifiuti in uscita dai Centri di Raccolta prima della sottoscrizione degli stessi	N. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino		30,00 euro per singola contestazione		

ID	Settore	Capo Disciplinar e Tecnico	Prestazione od Inadempienza	Franchigia di tolleranza	Inadempimento grave	Penale		
						Mancata esecuzione	Incompleta esecuzione	Insufficiente esecuzione
SI1	Servizi di igiene urbana		Mancanza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni di spazzamento manuale/manuale di mantenimento		Inadempimento grave	1.000,00 euro per circuito per giorno		
SI2	Servizi di igiene urbana		Mancanza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni di spazzamento meccanizzato		Inadempimento grave	1.500,00 euro per circuito per giorno		
SI3	Servizi di igiene urbana		Mancanza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni di spazzamento misto		Inadempimento grave	2.000,00 euro per circuito per giorno		
SI4	Servizi di igiene urbana		Mancanza o irregolarità nell'esecuzione qualitativa delle prestazioni di spazzamento manuale/manuale di mantenimento	N. 2 sforamenti al mese per Comune			500,00 euro per circuito per giorno	
SI5	Servizi di igiene urbana		Mancanza o irregolarità nell'esecuzione qualitativa delle prestazioni di spazzamento meccanizzato	N. 2 sforamenti al mese per Comune			750,00 euro per circuito per giorno	
SI6	Servizi di igiene urbana		Mancanza o irregolarità nell'esecuzione qualitativa delle prestazioni di spazzamento misto	N. 2 sforamenti al mese per Comune			1.000,00 euro per circuito per giorno	
SI7	Servizi di igiene urbana		Mancanza o irregolarità nella posa in opera nei tempi programmati, prima dell'esecuzione del servizio di spazzamento meccanizzato o del lavaggio di strade, della segnaletica temporanea necessaria per comunicare agli utenti il divieto di parcheggio e rimozione del veicolo	N. 2 sforamenti al mese per Comune		500,00 euro per circuito per giorno		
SI8	Servizi di igiene urbana		Mancanza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni di pulizia del mercato o di qualunque fiera, manifestazione, evento o sagra programmata	N. 2 sforamenti all'anno per Comune		2.500,00 euro per mercato per giorno		
SI9	Servizi di igiene urbana		Mancanza o grave irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni di lavaggio strade	N. 1 sforamento all'anno per Comune		1.000,00 euro per circuito per giorno		
SI10	Servizi di igiene urbana		Irregolarità nelle prestazioni di servizi di igiene urbana (da intendersi prestazione non eseguita in singole vie, piazze e aree verdi, per singolo mancato punto di lavaggio, mancata raccolta dei rifiuti minuti abbandonati, mancato spazzamento di punti specifici previsti dal Contratto o richiesti dall'Agenzia)	N. 1 sforamento al mese per Comune			200,00 euro per singolo inadempimento	
SI11	Servizi di igiene urbana		Mancanza o irregolarità nell'esecuzione di attività accessorie come mancato svuotamento dei cestini gettacarta, mancata sostituzione del sacchetto dello stesso, rifornimento dispenser sacchetti, ecc.	N. 1 sforamento al mese per Comune		100,00 euro per singolo inadempimento		

SI12	Servizi di igiene urbana		Mancanza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni di pulizia arenile parallelo alle aree in concessione	N. 20 mt lineari all'anno per Comune	Inadempimento grave quando è raggiunta la penale di 1.000,00 Euro in un anno sull'intero bacino	2,50 €/mt lineare di arenile non pulito fino ad un massimo di 10.000,00 euro per contestazione per giorno	
SI13	Servizi di igiene urbana		Mancanza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni di pulizia arenile parallelo alle aree libere	N. 30 mt lineari all'anno per Comune		1,00 €/mt lineare di arenile non pulito fino ad un massimo di 4.000,00 euro per contestazione per giorno	
SI14	Servizi di igiene urbana		Mancanza o irregolarità nell'esecuzione qualitativa della singola prestazione di pulizia arenile	N. 50 mt lineari all'anno per Comune			0,50 €/mt di arenile contestato fino ad un massimo di 2.000,00 euro per contestazione per giorno

ID	Settore	Capo Disciplinare e Tecnico	Prestazione od Inadempienza	Franchigia di tolleranza	Inadempimento grave	Penale		
						Mancata esecuzione	Incompleta esecuzione	Insufficiente esecuzione
CC1	Consegna forniture		Mancanza o irregolarità nell'effettuazione di prestazioni specifiche quali mancata consegna composte o mancata consegna sacchi, kit, calendari, o similari	N. 2 sforamenti al mese per Comune		200,00 euro per singola contestazione		
CC2	Campagna di comunicazione		Mancanza o irregolarità nello svolgimento della campagna informativa di avvio servizi rispetto a quanto previsto nel Contratto, ad esempio in termini di qualità e quantità dei vettori di comunicazione, degli argomenti affrontati, degli incontri pubblici ed incontri sul territorio previsti, ecc.	N. 100 abitanti per Comune		5,00 euro/ab. per ogni abitante non raggiunto dalla campagna informativa	3,00 euro/ab. per ogni abitante ove risulti incompleto il servizio	
CC3	Campagna di comunicazione		Mancanza o irregolarità nello svolgimento della campagna informativa annuale rispetto a quanto previsto nel Contratto, ad esempio in termini di qualità e quantità dei vettori di comunicazione, degli argomenti affrontati, degli incontri pubblici ed incontri sul territorio previsti, ecc.	N. 50 abitanti all'anno per Comune		2,00 euro/ab. per ogni abitante non raggiunto dalla campagna informativa	1,00 euro/ab. per ogni abitante ove risulti incompleto il servizio	
CC4	Campagna di comunicazione		Mancanza o irregolarità nell'attivazione del servizio numero verde o degli eco sportelli previsti nel territorio o attivazione applicazione informativa almeno per i dispositivi Android ed Apple (smartphone e tablet)	Vedi GS1	Vedi GS1	500,00 euro per singolo inadempimento e per giorno di ritardo		
CC5	Banca dati		Mancanza o irregolarità nell'attivazione della banca dati utenze o suo aggiornamento	Vedi GS1	Vedi GS1	500,00 euro per giorno di ritardo		
CC6	Banca dati		Mancanza o irregolarità nell'attivazione del censimento puntuale delle attrezzature (contenitori, strutture informatizzate, ecc.) e suo aggiornamento, attraverso il sistema informativo duale nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare Tecnico	Vedi GS1	Vedi GS1	500,00 euro per giorno di ritardo		

ID	Settore	Capo Disciplinare e Tecnico	Prestazione od Inadempienza	Franchigia di tolleranza	Inadempimento grave	Penale		
						Mancata esecuzione	Incompleta esecuzione	Insufficiente esecuzione
CO1	Comunicazione all'Agenzia		Mancanza o irregolarità nella consegna di documentazione amministrativa-contabile, compresa la reportistica richiesta a norma di Disciplinare Tecnico	N. 2 giorni all'anno per singolo adempimento o Comune		200,00 euro per giorno di ritardo		
CO2	Comunicazione all'Agenzia		Mancanza o irregolarità nella consegna dei documenti richiesti dalla normativa in tema di sicurezza dei lavoratori	N. 2 giorni all'anno per singolo adempimento o Comune		200,00 euro per giorno di ritardo		
CO3	Comunicazione all'Agenzia		Mancanza o irregolarità nella consegna all'Agenzia di ogni comunicazione o delle informazioni periodiche attraverso il sistema informativo duale, secondo quanto previsto nel Disciplinare Tecnico	N. 2 giorni all'anno per singola comunicazione od informazione contestata		100,00 euro per giorno di ritardo per singola comunicazione od informazione contestata		
CO4	Comunicazione all'Agenzia		Mancanza o irregolarità nella consegna e/o corretta compilazione delle copie del formulario e del documento alternativo accettati dall'impianto di destinazione rispetto alle 48 ore dal termine del trasporto	N. 2 giorni max per singolo formulario, max n. 5 sforamenti all'anno sull'intero bacino		20,00 euro per formulario per giorno di ritardo		
CO5	Comunicazione all'Agenzia		Mancanza o irregolarità nella consegna della quarta copia del formulario (originale) rispetto ai tempi stabiliti dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. (tre mesi dalla data di inizio trasporto)	N. 2 giorni max per singolo formulario, max n. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino		20,00 euro per giorno di ritardo		
CO6	Comunicazione all'Agenzia		Mancanza o irregolarità nella comunicazione del nominativo del Referente Operativo	N. 2 giorni di ritardo		100,00 euro/giorno di ritardo		
CO7	Comunicazione all'Agenzia		Mancanza o irregolarità nella segnalazione, nei tempi e nelle modalità concordate con l'Agenzia od indicate nel Disciplinare Tecnico, di anomalie relative alla erogazione dei servizi (es. cassonetti rotti, servizi incompleti, malfunzionamenti dei Centri di Raccolta)	N. 1 sforamento all'anno per Comune		200,00 euro per singola contestazione		
CO8	Comunicazione all'Agenzia		Mendace attestazione di effettuazione dell'intervento programmato che, a seguito di verifiche e/o segnalazioni, non risulti eseguito		Inadempimento grave	1.000,00 euro per singola contestazione		
CO9	Comunicazione all'Agenzia		Mancanza o irregolarità nella consegna dell'autocertificazione (o documento equipollente) dell'avvenuto corretto smaltimento dei rifiuti liquidi originati dal lavaggio dei contenitori mediante l'uso di veicolo lava-cassonetti	N. 1 sforamento all'anno per Comune		500,00 euro per singola contestazione		

CO10	Controllo dell'Agenzia		Impedimento o rallentamento dell'azione di controllo dell'Agenzia	N. 1 sfioramento all'anno sull'intero bacino		1.500,00 euro per singola contestazione		
CO11	Controllo dell'Agenzia		Mancata rintracciabilità del Referente Operativo del Gestore nei termini previsti dal Disciplinare Tecnico	N. 2 sfioramenti all'anno sull'intero bacino		100,00 euro per singola contestazione		
CO12	Controllo dell'Agenzia		Mancanza o irregolarità nell'attivazione della prestazione di disponibilità	N. 1 sfioramento all'anno sull'intero bacino		3.000,00 euro per singolo inadempimento		
CO13	Controllo dell'Agenzia		Mancanza o irregolarità nella rispetto dei tempi massimi di attivazione della prestazione di disponibilità	N. 2 sfioramenti all'anno sull'intero bacino		200,00 euro per ogni ora di ritardo		
CO14	Controllo dell'Agenzia		Mancata disponibilità del tecnico reperibile	N. 1 sfioramento all'anno sull'intero bacino		500,00 euro/giorno		

ALLEGATO K: Piano Economico Industriale (PEI)